


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32***SOMMARIO**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.07.2011 N. 888

Comune di Zuccarello (SV) - Diniego di approvazione della variante al Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione relativa all'introduzione della Disciplina Paesistica.

pag. 8

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.07.2011 N. 889**
Legge regionale 4 agosto 2000 n. 36 art. 2 - Concessione di contributi per lo svolgimento di iniziative zootecniche delle associazioni allevatori - impegno euro 350.000,00. pag. 8
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.07.2011 N. 893**
Disposizioni transitorie per interventi di controllo faunistico nella Riserva naturale regionale dell'Adelasia. Proroga dei termini previsti dalla D.G.R. 803/2010. pag. 14
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.07.2011 N. 895**
Piano Regionale di controllo di salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole e di controllo delle Salmonelle Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori Gallus gallus per l'anno 2011. pag. 14
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.07.2011 N. 25**
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Spezia - Rinnovo collegio dei revisori. Designazione membri. pag. 23
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE UFFICIO VETERINARIA E SANITÀ ANIMALE 14.07.2011 N. 314**
Approvazione procedura e modulistica per la realizzazione degli audit regionali verso le ACT, programma audit 2011-2012 e elenco regionale auditor. pag. 24
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA E PROCEDIMENTI CONCERTATIVI 14.07.2011 N. 321**
Comune di Monterosso al Mare (SP) - Rettifica della Deliberazione della Giunta Regionale n. 403 del 21.4.2011 di approvazione della variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 7.2.2008 n. 1. pag. 25
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 15.07.2011 N. 322**
Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 50.000,00 (50° Provvedimento). pag. 26
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 22.07.2011 N. 326**
Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 45.300,00 (51° Provvedimento). pag. 27

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 22.07.2011 N. 327

Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 ai sensi dell'art. 37. della l.r. 15/2002 – euro 50.250,00 (52° Provvedimento). pag. 29

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SICUREZZA E QUALITÀ DEL LAVORO, IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE 13.07.2011 N. 1837

Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili a contributo a seguito dell'Invito a presentare progetti per la promozione dei servizi di mediazione interculturale di cui alla DGR 1556/2010. pag. 31

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 08.07.2011 N. 1842

Avv. Rosanna Ghirri - Iscrizione nell'elenco generale dell'Albo dei Direttori generali degli enti strumentali. pag. 36

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 08.07.2011 N. 1843

Arch. Roberto Melai - Iscrizione nell'elenco generale dell'Albo dei Direttori generali degli enti strumentali e nella sezione speciale. pag. 36

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 08.07.2011 N. 1844

Dott. Simone Porretto - Iscrizione nell'elenco generale dell'Albo dei Direttori generali degli enti strumentali. pag. 37

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 08.07.2011 N. 1845

Arch. Alberto Pulinetti - Iscrizione nell'elenco generale dell'Albo dei Direttori generali degli enti strumentali e nella sezione speciale. pag. 37

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 12.07.2011 N. 1849

Approvazione modifica statutaria fondazione Maria Gabriella Demaestri O.N.L.U.S. iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 606. pag. 38

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 14.07.2011 N. 1850

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 Società Pieffe Due S.r.l. di Ceriale (SV), per l'immersione di manufatti. pag. 38

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 15.07.2011 N. 1865

L.R. 38/98. Procedura di verifica screening progetto preliminare Nuovo Ospedale della Spezia loc. Felettino. Non assoggettamento a VIA con prescrizioni. pag. 39

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 19.07.2011 N. 1868

Approvazione nuovo statuto dell'associazione E.L.FO. Ente Ligure di Formazione con sede in Albenga (SV) iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 303.

pag. 40

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 19.07.2011 N. 1869

Dott. Riccardo Zaccarini - Iscrizione nell'elenco generale dell'Albo dei Direttori generali degli enti strumentali.

pag. 41

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 15.07.2011 N. 1893

Procedura di verifica screening ex l.r. n. 38/98. Progetto di opere di difesa delle strutture sportive di Genova Multedo; proponente Autorità Portuale di Genova. No VIA con prescrizione.

pag. 41

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 13.07.2011 N. 1894

Procedura di Verifica/Screening. Campagna di recupero rifiuti inerti denominata "Genova I" da effettuare mediante impianto mobile "Demofer" nel piazzale della stazione ferroviaria di Genova Trasta. Proponente Demolizioni Ferroviarie srl. No VIA.

pag. 42

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE 14.07.2011 N. 1898

Riconoscimento di un corso per assaggiatori Olio d'Oliva della Organizzazione Nazionale Assaggiatori olio di oliva (O.N.A.O.O.). Periodo 10 - 14 ottobre 2011.

pag. 42

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 13.07.2011 N. 1921

L.r. 23/1993 e ss.mm.ii. - Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali della Cooperativa "Ameglia Servizi Cooperativa sociale a.r.l." con sede legale a Ameglia (SP).

pag. 43

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 13.07.2011 N. 1922

L.r. 23/1993 e ss.mm.ii. - Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali della Società Cooperativa "Aurora Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale a Rocchetta di Vara (SP).

pag. 45

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 13.07.2011 N. 1923
L.r. 23/1993 e ss.mm.ii. - Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali della Società Cooperativa "Itinerando Società Cooperativa Sociale" con sede legale a Rapallo (GE). pag. 46

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 13.07.2011 N. 1924
L.r. 23/1993 e ss.mm.ii. - Modifica sezione iscrizione da A a B della Cooperativa Sociale "Il Ponte Cooperativa sociale" con sede legale a Monterosso al mare (SP). pag. 48

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 11.07.2011 N. 1925
Iscriz al Registro reg. Ass. di promoz. sociale (l.r. 30/04 e ss.mm.ii.) e cancellaz. dal Registro reg. Org. di volontariato (l.r. 15/92 e ss.mm.ii.) dell'Ass. OSD Organizzazione a Sostegno della Dislessia Genova e Tigullio sede S. Margherita L.(GE). pag. 50

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO STRUTTURA GIUNTA ATTIVITÀ ESTRATTIVE 19.07.2011 N. 1962
Art. 7 l.r. n. 21/2011.- Rinnovo autorizzazione e contestuale variante programma coltivazione cava di calcare denominata "Arene Candide", in Comune di Finale Ligure (Savona), a favore della ditta Cava Arene Candide s.r.l.. pag. 51

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 25.07.2011 N. 1964
Procedura di verifica screening ex l.r. 38/98. Adeguamento al D. Lgs. 209/2003 di un'attività di autodemolizione sita in Genova Voltri. Proponente: Autodemolizioni De Rosa (GE). No VIA con prescrizioni. pag. 53

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE 20.07.2011 N. 1971
Restituzione deposito cauzionale per cessazione attività estrattiva cava di serpentino denominata "Cava dei Marmi", in Comune di Bonassola (La Spezia), della ditta Queirolo Roberto s.r.l.. pag. 53

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGROALIMENTARI 26.07.2011 N. 1982
Legge 20 febbraio 2006 n. 82 art. 9 - Determinazione del periodo vendemmiale e del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni per la campagna 2011/2012 per la Regione Liguria. pag. 54

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
22.07.2011 N. 2013**

Autorizzazione variante programma coltivazione cava di calcare denominata "Isola", in Comune di Zuccarello (Savona), a favore della ditta ICOSE S.p.A..

pag. 56

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 3 DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO – SETTORE PIANIFICAZIONE GENERALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 21.07.2011 N. 4308

Comune di Carasco. Approvazione della variante al Programma di Fabbricazione, di esclusivo interesse locale, per la modifica della destinazione di zona di un edificio ex scolastico e relative aree di pertinenza, ubicato nella frazione di Paggi, loc. Casali.

pag. 57

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 20.07.2011 N. H2/180

Bacino del torrente Arroscia. Concessione di derivazione acqua ad uso irrigio. Ditta: Calmarini Giancarlo (C.F. CLM GCR 39A06 A993B). Pratica n. 186.

pag. 59

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 13.07.2011 N. 4981

Corso d'acqua rio Monte - Località Luccoli - Comune di Bergoggi. Concessione per la realizzazione di una passerella carrabile. Concessionario: Sig.ra Tuninetti Maria Caterina.

pag. 59

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 13.07.2011 N. 4986

Torrente Teiro - Località Bolzino - Comune di Varazze. Autorizzazione temporanea per realizzazione di attraversamento con condotta gas DN 40 acc. staffata lateralmente al ponte. Soggetto autorizzato: Società Italiana per il gas.

pag. 60

PROVINCIA DI SAVONA

Ditta: Ferrando Luca. Domanda di concessione derivazione acqua.

pag. 60

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 11.07.2011 N. 351

Pratica n. 6078. Corso d'acqua: Fosso Canalone. Nulla Osta Idraulico n. 12184. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa a regolarizzazione e demolizione di attraversamento aereo a bassa tensione (400 V) e realizzazione di attraversamenti del Fosso Canalone con elettrodotti interrati a media tensione (15000 e 400 V) in località Ruffino nel Comune della Spezia. Ditta: Enel Distribuzione S.p.A.

pag. 61

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 19.07.2011 N. 364

Pratica n. 5549. Corso d'acqua: Fosso della Costa. Nulla Osta Idraulico n. 11994. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla realizzazione e mantenimento di un attraversamento carrabile del Fosso della Costa al fine di accedere ai terreni di proprietà privata siti in località "Il Piaggio" censiti nel N.C.T. di Lerici al foglio 11 mappali 385 e 386. Ditta: Fernandez Ramos Soledad.

pag. 61

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 14.07.2011 N. 357

Nulla osta n. 12188. Corso d'acqua: Torrente Mangia. Istanza della ditta: Comune di Sesta Godano. Autorizzazione, in sanatoria, per interventi di movimentazione sedimenti all'interno dell'alveo del torrente Mangia eseguiti a seguito di ordinanza sindacale n. 907 del 29.12.2009 (Rif. int. 378-SP e 376-SP).

pag. 62

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 14.07.2011 N. 358

Nulla osta n. 12189. Corso d'acqua: Torrente Gottero. Istanza della ditta: Comune di Sesta Godano. Autorizzazione interventi di ripristino di briglia e di un tratto di scogliera esistenti danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del 24-25 dicembre 2009 e di movimentazione di sedimenti fluviali lungo il torrente Gottero in prossimità del ponte Boera (Rif. int. 110-SP).

pag. 62

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Ditta: Villaggio Turistico Camping Arenella s.n.c.. Domanda per concessione derivazione acqua.

pag. 63

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**22.07.2011****N. 888****Comune di Zuccarello (SV) - Diniego di approvazione della variante al Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione relativa all'introduzione della Disciplina Paesistica.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) E' denegata, per i motivi in premessa specificati, l'approvazione della variante al Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione concernente l'introduzione della Disciplina Paesistica, quale adottata con la deliberazione consiliare n. 22 del 30.11.2009;
- 2) Il presente delibera sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 3) Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m., ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****22.07.2011****N. 889****Legge regionale 4 agosto 2000 n. 36 art. 2 - Concessione di contributi per lo svolgimento di iniziative zootecniche delle associazioni allevatori - impegno euro 350.000,00.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2000 n°36 "Norme in materia di Associazioni Allevatori";

PREMESSO che ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della suddetta legge regionale, la Regione concede alle Associazioni Allevatori contributi fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento di iniziative zootecniche a carattere provinciale o interprovinciale;

PREMESSO che i criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti dalla deliberazione n°1222 del 3/10/2008 "Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'art.2 della legge regionale n°36/2000 in adeguamento alle disposizioni di cui al Reg. CE n°1857/2006 della Commissione";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.3 comma 2 della legge 36/2000 la Regione, sulla base dell'esito dell'istruttoria delle domande, approva le iniziative e liquida un acconto dell'80% del contributo, mentre il restante importo viene liquidato ad avvenuta verifica dell'attività svolta;

CONSIDERATO che l'Associazione Regionale Allevatori della Liguria e le Associazioni Provinciali Allevatori hanno presentato nel mese di dicembre 2010 i programmi per l'attività relativa all'anno 2011 per un importo complessivo di euro 687.276,67 così ripartito:

Associazione	Spesa presentata (euro)	Contributo richiesto (euro)
Associazione Regionale Allevatori della Liguria	189.779,73	149.701,93
Associazione Provinciale Allevatori di Genova	199.432,20	199.432,20
Associazione Provinciale Allevatori di Imperia	38.142,54	38.142,54
Associazione Provinciale Allevatori di La Spezia	70.000,00	70.000,00
Associazione Provinciale Allevatori di Savona	230.000,00	230.000,00
TOTALE	727.354,47	687.276,67

VERIFICATO tuttavia che la disponibilità finanziaria sul capitolo 6675 U.P.B. 13.103 del bilancio regionale 2011 –competenza - ammonta ad euro 350.000,00;

CONSIDERATO che i programmi presentati dalle Associazioni Allevatori sono stati esaminati congiuntamente dai responsabili del procedimento del Servizio Produzioni Agroalimentari e del Settore Ispettorato Agrario regionale nelle riunioni dei giorni 14/1/2011 e 22/4/2011, utilizzando criteri di scelta basati sull'analisi delle esigenze del territorio, sull'economicità delle scelte e sui risultati dell'attività svolta negli anni precedenti;

CONSIDERATO pertanto che l'esito dell'istruttoria, contenuto nel verbale trattenuto agli atti del Servizio, ha definito nei vincoli della cifra disponibile a bilancio, le voci di attività prioritarie per il sistema allevatori ipotizzando il finanziamento delle restanti voci non attivate solo in caso di eventuale successiva disponibilità finanziaria;

PRESO ATTO che l'esito del procedimento, a seguito delle riduzioni stabilite, ha determinato la seguente spesa ammissibile e il corrispondente contributo concedibile:

Associazione	Spesa ammissibile (euro)	Contributo concedibile (euro)
Associazione Regionale Allevatori della Liguria	124.473,19	99.578,55
Associazione Provinciale Allevatori di Genova	68.830,90	68.830,90
Associazione Provinciale Allevatori di Imperia	16.248,90	16.248,90
Associazione Provinciale Allevatori di La Spezia	39.707,05	39.707,05
Associazione Provinciale Allevatori di Savona	125.634,60	125.634,60
TOTALE	374.894,64	350.000,00

RITENUTO pertanto di approvare i programmi di attività presentati per il 2011 dall'Associazione Regionale Allevatori della Liguria e dalle Associazioni Provinciali Allevatori e ridotti come sopra descritto, per un importo complessivo di spesa di euro 374.894,64 cui corrisponde un contributo complessivo di euro 350.000,00 così come riportato nella precedente tabella;

PRESO ATTO che tale aiuto non necessita di notifica ma risulta in esenzione ai sensi del Reg. (CE) n°1857/2006 ed è registrato dalla Commissione Europea con numero XA 361/2008;

TENUTO CONTO inoltre che:

- l'Associazione Regionale Allevatori della Liguria ha fatto richiesta con nota prot. PG/2011/68109 del 16/05/2011 di utilizzare nel corrente anno l'importo di euro 5.262,00 frutto delle economie derivate dallo svolgimento delle attività dell'anno 2007 (capitolo 6675/2007) e l'importo di euro 5.269,93 frutto delle economie derivate dallo svolgimento delle attività dell'anno 2009 (capitolo 6675/2009), ad integrazione del minore finanziamento previsto per l'anno 2011;

- l'Associazione Provinciale Allevatori di Genova ha fatto richiesta di utilizzare nel corrente anno l'importo di euro 48.700,00 frutto delle economie derivate dallo svolgimento delle attività dell'anno 2008 (capitolo 6675/2008), ad integrazione del minore finanziamento previsto per l'anno 2011 e il Settore Ispettorato Agrario Regionale - sede di Genova ha espresso parere favorevole con nota prot. IN/2011/11959 del 16/05/2011;

VERIFICATO che:

- l'Associazione Regionale Allevatori della Liguria, a fronte di un contributo richiesto per il corrente anno di euro 149.701,93, ha avuto approvato l'importo di euro 99.578,55 a causa delle ridotte disponibilità finanziarie;

- l'Associazione Provinciale Allevatori di Genova, a fronte di un contributo richiesto per il corrente anno di euro 199.432,20, ha avuto approvato un importo di euro 68.830,90 a causa delle ridotte disponibilità finanziarie;

RITENUTO pertanto di autorizzare lo svolgimento di attività del programma 2011 da parte dell'Associazione Regionale Allevatori della Liguria e da parte dell'Associazione Provinciale Allevatori di Genova con l'utilizzazione degli importi indicati e così riepilogati:

Associazione	Programma	Importo (euro)
Associazione Regionale Allevatori della Liguria	Iniziative zootecniche 2007 Cap. 6675/2007	5.262,00
Associazione Regionale Allevatori della Liguria	Iniziative zootecniche 2009 Cap. 6675/2009	5.269,93
Associazione Provinciale Allevatori di Genova	Iniziative zootecniche 2010 Cap. 6675/2008	48.700,00

TENUTO CONTO INOLTRE che:

- l'Associazione Provinciale Allevatori di Imperia ha fatto richiesta di completare nel corrente anno le iniziative già approvate per l'anno 2010 con la delibera n°1178 del 15/10/2010 in quanto avendo beneficiato solo nella seconda metà dell'anno del contributo spettante, l'Associazione non ha potuto portare a termine l'attività prevista in tempo utile, e che con nota prot. IN/2011/12817 del 24/05/2011 il Settore Ispettorato Agrario Regionale - sede di Imperia ha espresso un parere favorevole al completamento nel corrente anno per un importo di contributo di euro € 7.783,39;

- l'Associazione Provinciale Allevatori di La Spezia ha fatto richiesta di completare nel corrente anno le iniziative già approvate per l'anno 2010 con la deliberazione n°1178 del 15 ottobre 2010 in quanto avendo beneficiato solo nella seconda metà dell'anno del contributo spettante, l'Associazione non ha potuto portare a termine l'attività prevista in tempo utile, e che con nota prot. IN/2011/11831 del 13/05/2011 il Settore Ispettorato Agrario Regionale - Ispettorato di La Spezia ha espresso un parere favorevole al completamento nell'annualità corrente per un importo di contributo di euro € 4.096,10;

RITENUTO pertanto di autorizzare il completamento nel corrente anno dei programmi 2010 da parte dell'Associazione Provinciale Allevatori di Imperia e dell'Associazione Provinciale Allevatori di La Spezia con l'utilizzazione dei seguenti importi:

Associazione	Programma	Importo (euro)
Associazione Provinciale Allevatori di Imperia	Iniziative zootecniche 2010 Cap. 6675/2010	7.783,39
Associazione Provinciale Allevatori di La Spezia	Iniziative zootecniche 2010 Cap. 6675/2010	4.096,10

PRESO ATTO infine che l'Associazione Regionale Allevatori della Liguria ha fatto richiesta con nota prot. PG/2011/68109 del 16/05/2011 di poter proseguire nel biennio 2011/2012 le attività previste dal "Programma Regionale di assistenza tecnica in zootecnia", approvato con DGR n°1297/2003, finanziato dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali tramite il PIATZ "Programma Interregionale di Assistenza Tecnica in Zootecnia";

TENUTO CONTO che l'Associazione Regionale Allevatori ha svolto correttamente l'attività prevista da tale Programma negli anni fino al 2010 tramite l'attività di un tecnico laureato che opera nelle quattro province nel campo dell'assistenza aziendale;

PRESO ATTO che né il Programma Regionale approvato con DGR n°1297/2003 né il PIATZ "Programma Interregionale di Assistenza Tecnica in Zootecnia" predisposto dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali pongono limiti temporali al completamento dell'attività;

RITENUTO pertanto di autorizzare il proseguimento nel biennio 2011-2012 da parte dell'Associazione Regionale Allevatori della Liguria delle attività previste nel "Programma regionale di assistenza tecnica in zootecnia" per i seguenti importi:

Associazione	Programma	Importo (euro)
Associazione Regionale Allevatori della Liguria	Assistenza tecnica in Zootecnia Cap. 6882/2004	43.660,08
Associazione Regionale Allevatori della Liguria	Assistenza tecnica in Zootecnia Cap. 6884/2005	21.685,18

VISTA la Legge Regionale n° 24 del 29/12/2010 relativa al bilancio di previsione per l'esercizio 2011;
Su proposta dell'Assessore incaricato della Struttura Produzioni Agroalimentari

DELIBERA

1. Di approvare per i motivi in premessa indicati i programmi presentati dall'Associazione Regionale Allevatori della Liguria e dalle Associazioni Provinciali Allevatori di Genova, Savona, Imperia e La Spezia a valere per l'anno 2011 e ridotti come indicato in premessa, per gli importi riportati nella tabella sottostante:

Associazione	Codice Fiscale	Spesa ammessa (euro)	Contributo (euro)
Associazione Regionale Allevatori della Liguria	80102400100	124.473,19	99.578,55
Associazione Provinciale Allevatori di Genova	80040490106	68.830,90	68830,90
Associazione Provinciale Allevatori di Imperia	80003410083	16.248,90	16.248,90
Associazione Provinciale Allevatori di La Spezia	80011150119	39.707,05	39.707,05
Associazione Provinciale Allevatori di Savona	80007770094	125.634,60	125.634,60
TOTALE		374.894,65	350.000,00

2. Di concedere alle Associazioni Allevatori della Liguria un contributo pari ad euro 350.000,00 a valere sul capitolo 6675 U.P.B. 13.103 del bilancio regionale 2011 - competenza ripartito nel modo seguente:

Associazione	Codice Fiscale	Importo (euro)
Associazione Regionale Allevatori della Liguria	80102400100	99.578,55
Associazione Provinciale Allevatori di Genova	80040490106	68830,90
Associazione Provinciale Allevatori di Imperia	80003410083	16.248,90
Associazione Provinciale Allevatori di La Spezia	80011150119	39.707,05
Associazione Provinciale Allevatori di Savona	80007770094	125.634,60
TOTALE		350.000,00

3. di autorizzare il Settore Ragioneria e Contabilità ad impegnare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 79 della legge 42/1977 e ss. mm. e ii. e dell'art.86, comma 5 della legge regionale 15/2002, la somma complessiva di euro 350.000,00, imputando la spesa all'U.P.B. 13.103 capitolo 6675 del bilancio regionale 2011 - competenza come indicato nella tabella sopra riportata;

4. di incaricare il Settore Ragioneria e Contabilità, fatti salvi gli effetti derivanti dalle procedure di verifica degli inadempimenti operate ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/1973, a liquidare contestualmente la somma complessiva di euro 280.000,00 pari all'80% del contributo totale come previsto dalla sopra citata L.R. 4 agosto 2000 n°36, imputando la spesa all'U.P.B. 13.103 capitolo 6675 del bilancio regionale 2011 - competenza come segue:

Associazione	I.B.A.N.	Acconto da liquidare (80% del contributo)
Associazione Regionale Allevatori della Liguria	IT51A0200801400 000040515605	79.662,84
Associazione Provinciale Allevatori di Genova	IT 56 T 02008 01400 000040944556	55.064,72
Associazione Provinciale Allevatori di Imperia	IT60C06175105020000 00191020	12.999,12
Associazione Provinciale Allevatori di La Spezia	IT21X06175498500000 00479920	31.765,64
Associazione Provinciale Allevatori di Savona	IT05700631010106020 00000412280	100.507,68
TOTALE		280.000,00

dando atto che i contributi di cui alla presente delibera per le Associazioni Provinciali Allevatori di Genova, Imperia, La Spezia e Savona non sono soggetti alla ritenuta d'acconto di cui all'art.28 del D.P.R. 29/09/1973 n.600 in quanto tali Associazioni non effettuano attività di tipo commerciale;

5. di rinviare l'erogazione del saldo alla presentazione della rendicontazione finale di spesa con relativa documentazione tecnico amministrativa dell'attività svolta, che nel caso delle Associazioni provinciali Allevatori viene vistata ed approvata dalle sedi competenti del Settore Ispettorato Agrario Regionale, mentre nel caso dell'Associazione regionale Allevatori tale verifica è di competenza del Servizio Produzioni Agroalimentari.

6. di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, l'impiego delle economie derivanti dalle pregresse annualità per lo svolgimento di attività del programma 2011 da parte dell'Associazione Regionale Allevatori della Liguria e dell'Associazione Provinciale Allevatori di Genova come sotto riepilogato:

Associazione	Programma	Importo (euro)
Associazione Regionale Allevatori della Liguria	Iniziative zootecniche 2007 Cap. 6675/2007	5.262,00
Associazione Regionale Allevatori della Liguria	Iniziative zootecniche 2009 Cap. 6675/2009	5.269,93
Associazione Provinciale Allevatori di Genova	Iniziative zootecniche 2010 Cap. 6675/2008	48.700,00

7. di autorizzare il completamento nel corrente anno dei programmi 2010 da parte dell'Associazione Provinciale Allevatori di Imperia e da parte dell'Associazione Provinciale Allevatori di La Spezia con l'utilizzazione dei seguenti importi:

Associazione	Programma	Importo (euro)
Associazione Provinciale Allevatori di Imperia	Iniziative zootecniche 2010 Cap. 6675/2010	7.783,39
Associazione Provinciale Allevatori di La Spezia	Iniziative zootecniche 2010 Cap. 6675/2010	4.096,10

8. di autorizzare il proseguimento nel biennio 2011-2012 delle attività previste nel "Programma regionale di assistenza tecnica in zootecnia" da parte dell'Associazione Regionale Allevatori della Liguria per un totale di euro 65.345,88 così ripartito:

Associazione	Programma	Importo (euro)
Associazione Regionale Allevatori della Liguria	Assistenza tecnica in Zootecnia Cap. 6882/2004	43.660,08
Associazione Regionale Allevatori della Liguria	Assistenza tecnica in Zootecnia Cap. 6884/2005	21.685,18

9. di dare atto che il saldo dei contributi previsti sarà liquidato ai sensi dell'art.83 della legge regionale 42/79.

10. si attesta che è stato assolto il debito informativo di cui all'articolo 16 della legge regionale n°2/2006.

11. avverso al presente provvedimento può essere fatto ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 o 120 giorni dalla comunicazione o notifica del presente atto.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**22.07.2011****N. 893****Disposizioni transitorie per interventi di controllo faunistico nella Riserva naturale regionale dell'Adelasia. Proroga dei termini previsti dalla D.G.R. 803/2010.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. per le motivazioni indicate in premessa, di prorogare i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2010 n. 803 "Disposizioni transitorie per interventi di controllo faunistico nella Riserva naturale regionale dell'Adelasia" fino all'approvazione del nuovo Piano faunistico provinciale della Provincia di Savona;
2. di dare atto che la Provincia di Savona può, in qualità di soggetto gestore della Riserva naturale regionale dell'Adelasia, se lo ritiene opportuno, dotarsi di un proprio regolamento faunistico, assumendo quali principi ispiratori le direttive di cui alla D.G.R. 937/2002;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tar Liguria entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**22.07.2011****N. 895****Piano Regionale di controllo di salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole e di controllo delle Salmonelle Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori Gallus gallus per l'anno 2011.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti :

- Il Regolamento (CE) N. 2160/2003 del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;
- Il Regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006;
- Il Regolamento (UE) N. 200/2010 della Commissione del 10 marzo 2010 recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* nei gruppi di riproduttori adulti della specie *Gallus gallus*;
- Il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 191 "Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
- Il Decreto Legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 che attua la Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e abroga la Direttiva 92/40/CEE;
- Il Regolamento (UE) N. 517/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di *Salmonella* nelle ovaiole di *Gallus gallus* e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il Regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione;

Considerato che la *Salmonella* e altri agenti zoonotici in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, in particolare a livello di produzione primaria, possono rappresentare un rischio per la sanità pubblica;

Visti i relativi piani nazionali di controllo delle salmonellosi nelle galline ovaiole, riproduttori e polli da carne gallus gallus e nei tacchini da riproduzione e da ingrasso anno 2011- trasmessi dal Ministero della Salute;

Preso atto della la nota del Ministero della Salute DGSA Uff. II prot. 0000595-P-17/01/2011 in cui viene ribadito l'obbligo del controllo sistematico da parte del servizio veterinario delle ASL degli allevamenti con capacità eguale o superiore a 250 capi;

Considerato che sul territorio regionale sono registrati in BDN con tale caratteristica esclusivamente allevamenti di galline ovaiole e riproduttori della specie Gallus gallus;

Ritenuto di adottare uno specifico programma integrato per le categorie galline ovaiole e riproduttori avicoli gallus gallus che si propone l'obiettivo di ridurre la prevalenza dei sierotipi di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole e dei sierotipi Enteritidis, Typhimurium Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori Gallus gallus con conseguente obiettivo di riduzione delle infezioni da salmonella nell'uomo;

Preso atto che tale programma è stato sottoposto e concordato con i Servizi Veterinari delle AASSLL;

Ritenuto altresì di recepire i Piani nazionali di controllo della salmonellosi per i polli da carne e tacchini predisposti dal Ministero della Salute;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare il "Piano Regionale di controllo di salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole e di controllo delle Salmonelle Enteritidis ,Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori Gallus gallus per l'anno 2011", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre che le AASSLL diano attuazione a detto Piano nei modi e tempi stabiliti;
- 3) di rimandare alla normativa vigente per tutto ciò che non è esplicitamente indicato nel suddetto piano;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Piano Regionale di controllo di salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole e di controllo delle Salmonelle Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori Gallus gallus per l'anno 2011

OBIETTIVO

Il Piano si propone di ridurre la prevalenza dei sierotipi di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole e dei siero tipi Enteritidis, Typhimurium Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori Gallus gallus e conseguente riduzione delle infezioni da salmonella nell'uomo
Il programma si applica su tutto il territorio regionale

CONSISTENZA degli ALLEVAMENTI oggetto del piano

Allevamenti con galline ovaiole

N° capi	Asl 1	Asl 2	Asl 3	Asl 4	Asl 5
>250 <1000	1		4	1*	
> 1000	2	1+1**	2	2 ***	

*svezzamento

** stessa azienda con tipologia diversa (in gabbia e a terra)

*** 1 ovaiole 1 svezzamento

Allevamenti con riproduttori

N° capi	Asl 1	Asl 2	Asl 3	Asl 4	Asl 5
>250 <1000				1	
incubatoi				1	

Il Piano individua le misure relative a :

- Controllo veterinario sistematico in allevamento
- Campionamenti ufficiali
- Autocontrollo
- Vaccinazione
- Riscontro di positività

AUTORITA' COMPETENTE

La Regione nell'Ufficio Sanità animale e Veterinaria ed i Servizi Veterinari delle ASL sono responsabili della applicazione del Piano.

LABORATORI

Le indagini di laboratorio dei campioni ufficiali sono eseguite dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, accreditati in accordo alla versione più recente della norma EN/ISO 17025 come previsto dal Regolamento (CE) 2160/2003.

Le indagini di laboratorio dei campioni su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) possono essere eseguite anche da laboratori privati, che devono essere accreditati allo stesso modo. *Essi devono garantire la sierotipizzazione almeno di Salmonella Enteritidis e Typhimurium. (vedi Documento SANCO\10627\2010\rev 6 approvato in sede di SCoFCAH in data 21/12/2010)*

L'accreditamento è certificato dagli Enti specifici e verificato dai Servizi Veterinari competenti che autorizzano i piani di autocontrollo aziendali.

L'isolamento dei sierotipi rilevanti deve essere notificato tempestivamente alla ASL competente per territorio. Qualora la positività in autocontrollo venga confermata ufficialmente, il flusso è identico al precedente.

Per i metodi, conservazione degli isolati, sierotipizzazione e analisi del profilo di antibiotico resistenza si fa riferimento ai rispettivi Piani nazionali 2011.

Fasi produttive oggetto del piano

Galline ovaiole : pollastre – adulti in deposizione

Riproduttori: pulcini di un giorno- pollastre- adulti in deposizione

Il gruppo o branco è l'unità epidemiologica del piano ed è definito come l'insieme di animali allevati nello stesso ciclo, quindi con la medesima data di accasamento, nello stesso locale o recinto, per convenienza chiamato *capannone*

CONTROLLI UFFICIALI

Controlli ufficiali (o controllo sistematico) si articolano in ispezioni e campionamenti ufficiali.

Il Servizio Veterinario della ASL effettua il controllo sistematico degli allevamenti con capacità superiore a 250 capi con frequenza modulata sulla base della valutazione del rischio attribuita dallo stesso Servizio e comunque almeno una volta all'anno.

Registra i controlli di cui deve rimanere traccia anche presso l'allevamento lasciando copia al produttore degli atti redatti.

Di norma nell'occasione, oltre agli aspetti di cui al presente piano (campioni e autocontrollo) verifica anche l'applicazione delle misure di biosicurezza di cui al D.Lvo 29/01/2010 n°9 delle norme sul benessere, del farmaco e se del caso del PRAA e PRR.

Galline ovaiole

I Servizi Veterinari provvedono al prelievo del campione ufficiale per il **controllo routinario** entro 9 settimane (circa due mesi) dalla data prevista per la macellazione (o comunque nel gruppo più vicino alla data stessa) almeno un controllo **in un gruppo una volta all'anno per azienda con capacità uguale o superiore a 1000 capi**. Nel caso non siano presenti gruppi dell'età prevista, il campionamento deve avvenire nel gruppo di animali più vicino all'età di macellazione.

Il campionamento ufficiale è inoltre previsto in caso di:

- Controllo nei gruppi presenti in capannoni in cui era stata isolata *S. Enteritidis* o *Typhimurium* nel ciclo precedente – campionamento all'età di 22-26 settimane;
- Controllo in caso di sospetta infezione da *S. Enteritidis* o *Typhimurium* sulla base dell'indagine epidemiologica, anche riferita a focolai di tossinfezione alimentare, in questo caso il protocollo di campionamento è quello di cui al punto 4(b), parte D dell'Allegato II del Regolamento (CE) 2160/2003)
- Controllo in tutti gruppi dell'allevamento in cui sia stata isolata *S. Enteritidis* o *Typhimurium* in un gruppo
- Controllo nei casi ritenuti appropriati dalla A.S.L.
- Controllo di conferma di esiti positivi riscontrati in autocontrollo
- Controllo di conferma, in casi eccezionali, di esiti positivi riscontrati in campioni ufficiali di routine.
- Controllo ambientale dell'avvenuta disinfezione dei locali a seguito di precedente positività per *S. Enteritidis* o *Typhimurium*.
- Controllo per la riacquisizione dell'accreditamento precedentemente revocato
- Controllo della presenza di *Salmonella* spp nel muscolo pettorale profondo nei casi previsti
- Ricerca inibenti

Per il Campionamento ufficiale di conferma in circostanze eccezionali contestualmente alla scheda accompagnatoria dovrà essere trasmessa al Centro di Referenza anche una richiesta in cui venga descritto sinteticamente il motivo per cui l'Autorità competente ricorre a questo tipo di campionamento. Tale richiesta deve essere trasmessa anche al Ministero della Salute. L'Autorità competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati antimicrobici tali da poter inficiare il risultato delle analisi (RICERCA INIBENTI).

Riproduttori

Di norma il controllo deve essere effettuato in allevamento, ma il Servizio Veterinario competente per territorio può autorizzare, qualora lo ritenga preferibile, l'autocontrollo in incubatoio.

Per i gruppi di riproduttori linea uova le cui uova da cova sono destinate al commercio intra-comunitario è obbligatorio effettuare i prelievi di autocontrollo in allevamento.

a) Campioni ufficiali in caso di autocontrollo in incubatoio

Nell'incubatoio	Nell'allevamento
- ogni 16 settimane	- entro quattro settimane seguenti l'entrata in deposizione
	- verso la fine del periodo di deposizione, almeno otto settimane prima del termine del ciclo produttivo

E' previsto sempre un **controllo ufficiale di conferma** sul gruppo di origine delle uova **in allevamento** quando in incubatoio in autocontrollo è stata isolata una Salmonella Enteritidis e Typhimurium

b) Campioni ufficiali in caso di autocontrollo in allevamento

- entro quattro settimane seguenti l'entrata in deposizione
- verso la fine del periodo di produzione, almeno otto settimane prima del termine del ciclo produttivo;
- in qualsiasi momento del ciclo di produzione sufficientemente distante dai punti precedenti

Un campionamento ufficiale di routine può sostituire un campionamento in autocontrollo

Sono effettuati inoltre campionamenti ufficiali nei seguenti casi:

- Controllo gruppo ospitato in capannone in cui era stata isolata precedentemente una S. Enteritidis e/o Typhimurium;
 - Controllo in caso di sospetta infezione da S. Enteritidis e/o Typhimurium sulla base dell'indagine epidemiologica;
 - Controllo su tutti gli altri gruppi presenti in allevamento nel caso siano state individuate S. Enteritidis e/o Typhimurium in un gruppo
- Controllo nel caso in cui l'Autorità Competente lo ritenga appropriato;
- Controllo di conferma a seguito di positività in autocontrollo in allevamento per S. Enteritidis e/o Typhimurium (con le stesse modalità indicate al punto B del capitolo "Protocollo di prelievo dei campioni");
 - Controllo ambientale dell'avvenuta disinfezione dei locali a seguito di precedente positività;
 - Controllo per la riacquisizione dell'accreditamento precedentemente revocato;
 - Controllo di conferma, in casi eccezionali;
 - Controllo della presenza di Salmonella spp nel muscolo pettorale profondo nei casi previsti;
 - Ricerca inibenti

Sia per le galline ovaiole che per i riproduttori Il campionamento di mangime deve essere eseguito in accordo a quanto previsto dal Piano Nazionale 2009-2011 di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali (PNAA) e comunque ogni qualvolta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno

I modelli per i campioni ufficiali sono scaricabili dal sito di vetinfo (dal portale unico della veterinaria accedere con nome utente e password o Carta Nazionale dei Servizi e scegliere l'applicativo anagrafe relativo agli "avicoli". Quindi entrare nell'icona "Servizi Veterinari" e dal menu "stampa modelli" scegliere la voce: "Piano nazionale di controllo di Salmonella nei gruppi di secondo il Piano di interesse e i modelli dei verbali richiesti)

RISCONTRO DI POSITIVITA'

I Dipartimenti di Prevenzione individuano procedure per lo scambio tempestivo di informazioni relative al riscontro di positività tra le strutture/AASSLL interessate.

In caso di riscontro di positività deve essere fatto riferimento a quanto previsto dai rispettivi piani nazionali ed in particolare per le positività in allevamenti di Galline ovaiole anche al regolamento (CE) 517/2011.

In materia di soa si fa riferimento ai regolamenti CE 1609/2009 e 142/2011.

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio in collaborazione con il responsabile dell'allevamento e ove possibile con veterinario aziendale effettua l'indagine epidemiologica nell'allevamento immediatamente al primo isolamento di Salmonelle.

L'indagine epidemiologica è volta a:

- a) determinare le possibili origini e vie di diffusione di salmonella, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature;
- b) indagare se sono state infettati altri allevamenti correlati a quello positivo;
- c) verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;
- d) raccogliere informazioni relative:
 1. ad eventuali vaccinazioni (con indicazione del tipo di vaccino utilizzato);
 2. ad eventuali trattamenti terapeutici effettuati negli ultimi quindici giorni (con indicazione dei farmaci utilizzati)

Durante l'indagine potranno essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI

I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per *S. Enteritidis* o *Typhimurium* devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale.

L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi.

VACCINAZIONI

La vaccinazione per il controllo delle salmonelle zoonotiche non è obbligatoria in ottemperanza al Regolamento (CE) n. 1177/2006, ma consentita, con l'eccezione dell'uso di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo.

La vaccinazione è obbligatoria quale misura di controllo prevista nel presente piano per gli animali utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *Typhimurium*. Lo schema di vaccinazione è scelto dal veterinario d'azienda ma la prima dose dev'essere comunque somministrata entro le prime 48 ore di vita.

E' possibile utilizzare solo vaccini registrati. La legislazione in vigore sui farmaci veterinari, ivi compresi i vaccini, prevede sorveglianza e controllo sulla distribuzione, detenzione e somministrazione da parte del Servizio Veterinario competente.

ANTIMICROBICI

L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nei riproduttori è vietato, ma in circostanze eccezionali può essere consentito in deroga come riportato nel Regolamento (CE) n.1177/2006, a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi

LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In accordo all'art. 4 del Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli nella Banca Dati Nazionale (BDN)

I Servizi Veterinari sono responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti stessi e agli incubatoi nell'area di competenza.

Nel merito si richiamano i contenuti delle note ministeriali DGSA 0000595-P-del 17/01/2011, DGSA 0002878-P- del 19/02/2010 DGSA0019580-P-del 3/11/2010 ed in particolare per la definizione di "gruppo" della nota ministeriale DGSA3457-P-del 26/02/2010 con cui *"viene ritenuto necessario rendere obbligatorio la registrazione di alcune informazioni attualmente facoltative. In particolare , a partire da marzo 2010, nella BDN avicoli saranno considerati obbligatori i seguenti campi:*

1. **CAPACITA' dell'allevamento (dato inserito dall'Autorità Competente sull'allevamento)** intesa come il numero massimo di volatili che è possibile ospitare in allevamento.
2. **CENSIMENTO PERIODICO (dato dichiarato dal proprietario dell'allevamento):** numero di animali realmente presenti in allevamento al 31 dicembre di ogni anno.
3. **NUMERO GRUPPI TOTALE (dato dichiarato dal proprietario dell'allevamento)** inteso come il numero medio di gruppi che si prevede produrre in allevamento nell'anno in corso (il dato deve essere aggiornato ogni volta che esistano variazioni). Il **gruppo** è l'unità epidemiologica dei Piani salmonellosi ed è definito dalla normativa vigente come l'insieme di animali allevati nello stesso ciclo (quindi con medesima data di accasamento) nello stesso locale o recinto (per convenienza chiamato **capannone**).
4. **NUMERO CAPANNONI (dato inserito dall'Autorità Competente sull'allevamento)** intesi come numero di locali o recinti destinati alla detenzione dei gruppi di animali.

Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento ed il numero di gruppi totale .

DOCUMENTAZIONE TENUTA PRESSO LE AZIENDE

L'allevatore tiene in azienda a disposizione della AC:

- Il programma di autocontrollo autorizzato dall'Autorità competente con gli esiti dei campionamenti effettuati in esecuzione dello stesso.
- Registro delle movimentazioni degli animali entrati, di quelli usciti, nonché di quelli morti;
- Registro trattamenti farmacologici;
- Documentazione relativa a disinfezione e/o trattamenti sanificatori;
- Registrazione dell'ovodeposizione;
- Documentazione relativa allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti.

Da tale documentazione è possibile ricavare le notizie (numero; data; provenienza; destinazione; ecc.) richieste dalla Direttiva 2009/158. Le stesse informazioni sono richieste anche per le movimentazioni sul territorio nazionale.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL TRASPORTO ANIMALE

Gli avicoli si spostano sul territorio nazionale accompagnati dal modello di cui al Decreto ministeriale 16 maggio 2007, che prescrive la modulistica da utilizzare per tale documentazione, oltre che in osservanza a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54) per quanto riguarda animali potenzialmente infetti.

Ai fini dell'effettuazione degli scambi intracomunitari, la certificazione è quella di cui alla Direttiva 2009/158. Essa è compilata e firmata dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio sullo stabilimento di partenza del pollame Gli stabilimenti autorizzati ad effettuare scambi intracomunitari devono essere registrati negli elenchi internet di cui alla Decisione 2009/712 (www.vetinfo.sanita.it)

AUTOCONTROLLO

I Piani Nazionali rendono obbligatori per il proprietario/responsabile dell'allevamento di galline ovaiole e riproduttori con capacità superiore a 250 capi adempimenti in autocontrollo quali la predisposizione e attuazione di un piano aziendale comprensivo di uno specifico programma di campionamento da redigersi anche secondo le indicazioni di seguito riportate.

Piano di autocontrollo

Il piano di autocontrollo aziendale, che deve contenere indicazioni almeno in merito a:

- dati anagrafici dell'azienda, veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- struttura e descrizione dell'allevamento;
- applicazione delle misure di biosicurezza;
- informazioni sul mangime comprendenti garanzie microbiologiche richieste al produttore ed analisi microbiologiche effettuate in autocontrollo;
- piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp.;
- gestione delle positività
- indicazione del laboratorio accreditato che esegue le analisi e indicazione dei metodi utilizzati

Le indagini di laboratorio in autocontrollo possono essere eseguite da laboratori privati che devono essere accreditati in accordo alla versione più recente della norma EN/SO 17025 come previsto dal reg.CE2160/2003.

Qualora questi stipulano a loro volta accordi con altri laboratori accreditati anche questi devono rispettare tale disposto.

Il ricorso a tali procedure deve essere indicato nel Piano aziendale

Il Servizio Veterinario della ASL, quale AC, provvede alla verifica e sua approvazione, previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni.

Ne acquisisce e conserva copia.

Campionamento in autocontrollo

I campioni di autocontrollo sono prelevati dal veterinario aziendale, e possono essere esaminati presso un laboratorio accreditato.

Per il protocollo di campionamento trasporto preparazione ed esame e dei campioni per ambedue le categorie si fa riferimento a quanto previsto nei rispettivi Piani nazionali 2011.

Tali protocolli debbono essere osservati sia in autocontrollo che in caso di campione ufficiale.

Galline ovaiole

Il campionamento in autocontrollo deve essere effettuato in tutti gli allevamenti con capacità superiore a 250 capi ed in tutti i gruppi, in presenza di piani di autocontrollo approvati.

I controlli riguardano:

- pulcini di un giorno all'arrivo in allevamento
- gruppi di pollastre due settimane prima dell'entrata in deposizione
- gruppi di ovaiole adulte almeno ogni 15 settimane, a partire da quando gli animali hanno un'età di 22-26 settimane.

RISULTATI

un gruppo di galline ovaiole è considerato positivo quando, indipendentemente dal motivo del campionamento, viene riscontrata la presenza di *Salmonella* Enteritidis e/o *Typhimurium* (ceppi diversi da ceppi vaccinali).

I gruppi positivi devono essere conteggiati una sola volta per ciclo indipendentemente dal numero effettivo di campionamenti effettuati. Se il campionamento durante il periodo di produzione è effettuato in due anni, i risultati di ciascun anno devono essere riportati separatamente

Riproduttori

Il campionamento in autocontrollo deve essere effettuato, per i gruppi di riproduttori *Gallus gallus*, ogni due settimane in allevamento.

Il Servizio Veterinario competente per territorio può autorizzare l'autocontrollo in incubatoio qualora lo reputi preferibile.

Per i gruppi di riproduttori linea uova le cui uova da cova sono destinate al commercio intracomunitario è obbligatorio il prelievo di autocontrollo in allevamento.

Nel caso di campionamenti in allevamento, è prevista l'attuazione di un piano di autocontrollo approvato negli incubatoi di destinazione delle uova che devono essere sottoposti a controlli ufficiali con una frequenza minima pari a due volte all'anno.

In incubatoio deve essere prelevato almeno un campione per gruppo.

Il campionamento in autocontrollo deve essere effettuato in tutti gli allevamenti con capacità superiore a 250 capi ed in tutti i gruppi in presenza di piani di autocontrollo approvati

I controlli riguardano:

- pulcini di un giorno all'arrivo in allevamento
- nei gruppi di animali a 4 settimane di età
- nei gruppi di animali due settimane prima dell'entrata in deposizione

Gruppi adulti

- almeno ogni 2 settimane in allevamento
oppure, nei casi approvati dal Servizio Veterinario
- almeno ogni due settimane in incubatoio

RISULTATI

Un gruppo di riproduttori è considerato positivo quando viene riscontrata la presenza di *Salmonella* Enteritidis e/o Typhimurium (ceppi diversi da quelli vaccinali) in uno o più campioni, anche se la positività è riscontrata solo nella polvere. Inoltre, nel quadro del campionamento ufficiale di conferma, il gruppo è considerato positivo anche se è stata individuata solo la presenza di agenti antimicrobici o di inibitori della crescita batterica.

I gruppi positivi devono essere conteggiati una sola volta per ciclo indipendentemente dal numero effettivo di campionamenti effettuati. Tuttavia se il campionamento durante il periodo di produzione è effettuato in due anni, i risultati di ciascun anno devono essere riportati separatamente

Norme comuni per gli allevamenti di galline ovaiole e riproduttori Gallus gallus

NOTIFICA DELLE POSITIVITA'

L'isolamento di *S. Enteritidis* e/o Typhimurium a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo deve essere notificato tempestivamente al Servizio Veterinario della ASL. Provvedono alla notifica il responsabile dell'allevamento ed il responsabile del laboratorio che ha effettuato le analisi.

L'isolamento di *S. Enteritidis* e/o Typhimurium a seguito di accertamenti eseguiti dall'Autorità Competente deve essere notificato tempestivamente via fax direttamente all'Ufficio regionale Sanità animale e Veterinaria. Inoltre devono essere inviati allo stesso ufficio Regionale e al Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte e una relazione sintetica relativa alle misure sanitarie messe in atto in caso di isolamento di *S. Enteritidis* e/o Typhimurium.

QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE

Un allevamento è accreditato se è stato sottoposto ad un controllo ufficiale con le modalità previste dal presente programma e se tale controllo ha dato esito negativo. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo con le modalità precedentemente descritte.

L'accreditamento è mantenuto fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonella in allevamento e a condizione che il veterinario ufficiale constati che nell'allevamento sono presenti i requisiti strutturali minimi.

L'accreditamento è sospeso nel caso in cui si manifesti una positività per *Salmonella* spp. La revoca sarà mantenuta fino alla conferma ufficiale della tipizzazione.

Se il campione analizzato confermerà la presenza di *S. Enteritidis* e/o Typhimurium, l'accreditamento è revocato e il gruppo positivo è abbattuto e distrutto oppure inviato alla macellazione in vincolo sanitario.

L'allevamento riacquista l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale negativo effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.

INDENNIZZI

Ai sensi dell'art.2 comma 4 della Legge n 218 del 02 giugno 1988 per gli animali abbattuti e distrutti da parte del servizio veterinario ufficiale è concessa al proprietario un'indennità pari al 100% del valore del mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Ai sensi dell'art. 2 comma 5, qualora venga consentito l'utilizzo delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista secondo le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, viene detratto l'importo ricavato dall'utilizzo delle carni.

L'ammontare dell'indennità di abbattimento è determinata in base all'età degli animali alla data della notifica ufficiale dell'abbattimento da parte dell'autorità sanitaria competente.

Le uova distrutte o trattate termicamente vengono indennizzate sulla base della stessa normativa.

Le condizioni specifiche sono indicate nel Decreto ministeriale 19 febbraio 2010.

REPORTISTICA

Vanno trasmessi al Ministero della salute, nei termini prefissati, tramite gli appositi sistemi informatizzati:

- a. il numero totale di gruppi di ovaiole/riproduttori adulti presenti comprendenti almeno 250 capi;
- b. il numero totale di gruppi di ovaiole /riproduttori adulti comprendenti almeno 250 capi sottoposti a campionamento nel corso dell'anno;
- c. il numero totale di gruppi di ovaiole/riproduttori positivi a *S. Enteritidis* ed a *S. Typhimurium*, e il numero di gruppi positivi per ciascuno di essi;

- d. il numero totale di gruppi di ovaiole/riproduttori positivi a qualsiasi sierotipo di Salmonella (anche se diversi da Enteritidis e Typhimurium) o a Salmonelle non tipizzabili, e il numero di gruppi positivi per ciascuno di essi;
- e. numero dei casi in cui la positività iniziale in campione di autocontrollo non è stata confermata da campione ufficiale
- f. nota esplicativa sui risultati, con particolare riguardo ai casi eccezionali

Nel sistema informativo dei programmi di controllo delle salmonellosi zoonotiche, con frequenza almeno trimestrale, devono essere registrati i dati relativi ai singoli controlli ufficiali.

Per gli esami in autocontrollo i proprietari di ciascun allevamento sono obbligati alla tenuta del Piano di autocontrollo approvato dall'Autorità Competente, comprensivo di tutti gli esiti dei campionamenti.

Nei sistemi informativi devono essere registrati, al solo fine di raccolta delle informazioni pertinenti alla gestione del piano, i dati relativi al gruppo positivo per Salmonella Enteritidis e Typhimurium (ovaiole) e al gruppo positivo per sierotipi rilevanti (riproduttori).

Nei casi di riscontro di positività in seguito a campionamenti ufficiali alle Salmonelle Enteritidis e Typhimurium, o alla ricerca inibenti, il Sistema Informativo delle salmonellosi provvederà a registrare in automatico un "sospetto focolaio" nel sistema di notifica delle malattie animali (SIMAN) disponibile all'indirizzo www.vetinfo.sanita.it. Le Autorità Competenti devono verificare i dati registrati, confermare il focolaio e completarlo con le informazioni sulle azioni intraprese.

La registrazione della chiusura dell'episodio è possibile solo dopo aver inserito nello stesso sistema, i seguenti dati:

- Indicazione dell'avvenuto depopolamento del gruppo (Si/No)
- Numero animali abbattuti e distrutti
- Numero animali macellati
- Quantità di uova distrutte (numero) con distinzione uova da cova incubate e no
- Quantità di uova destinate alla trasformazione (numero) con distinzione uova da cova incubate e no
- Numero dei test utilizzati per valutare l'efficacia delle disinfezioni
- Numero dosi di vaccino utilizzate nel gruppo di ripopolamento (vaccinazioni obbligatorie secondo i Piani.)

Nel sistema va registrato anche il riscontro di salmonelle diverse da Enteritidis e Typhimurium, indicando la denominazione del sierotipo.

I gruppi positivi (caratterizzato da identificativo dell'allevamento; identificativo del capannone; data accasamento) sono conteggiati una sola volta, indipendentemente dal numero di campionamenti effettuati.

Tutti i documenti relativi all'applicazione del presente piano devono essere conservati per almeno tre anni.

Per quanto non contemplato dal presente Piano si fa riferimento alla normativa vigente.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

25.07.2011

N. 25

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Spezia - Rinnovo collegio dei revisori. Designazione membri.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

Sono designati, ai sensi dell'art.17, primo comma della legge 29 dicembre 1993, n.580, quale revisore effettivo il Rag. Maurizio Gianoni e quale revisore supplente la Rag. Alessandra Viviani, che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
UFFICIO VETERINARIA E SANITÀ ANIMALE****14.07.2011****N. 314****Approvazione procedura e modulistica per la realizzazione degli audit regionali verso le ACT, programma audit 2011-2012 e elenco regionale auditor.**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 29/12/2010 ad oggetto "Protocollo di Intesa Regione Liguria - Regione Toscana: Collaborazione/affiancamento nel percorso di adeguamento ai criteri per il funzionamento ed il miglioramento delle attività di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1651 del 29/12/2010 ad oggetto "Linee di indirizzo per la verifica dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare ai sensi del Reg. 882/04/CE art. 4";

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali regionale n° 68 del 03/03/2011 "Costituzione Gruppo di Coordinamento Audit di cui alla DGR 1651/2010"

CONSIDERATO che con la deliberazione 1651/2010 è stata attivato in Liguria il processo per la esecuzione degli audit da parte dell'ACR (Autorità Competente Regionale) nei confronti delle ACT (Autorità Competenti Territoriali), come previsto dalla normativa comunitaria, provvedendo ad identificare i principi per l'effettuazione degli audit regionali e degli audit interni di sistema di gestione, nonché un percorso sperimentale di durata biennale (2011-2012) per attuare compiutamente quanto previsto dal Reg. CE/882/04 art. 4 c.6;

CONSIDERATO che, fra l'altro, le specifiche funzioni del GCA, nel periodo 2011- 2012, sono quelle di:

- elaborare proposte di procedure e modulistica al fine realizzare quanto indicato dal programma di lavoro riportato nell'Allegato A della DGR 1651/2010;
- proporre il programma annuale di audit regionali;
- individuare i gruppi di audit;

CONSIDERATO che il Gruppo di Coordinamento Audit costituito con DGG 68/2011 ha elaborato la proposta di procedura e modulistica per la realizzazione dei suddetti audit nonché la proposta di programma di audit dell'ACR sulle ACT 2011-2012, che sono stati illustrati ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL liguri in apposita riunione;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute dai Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL liguri;

CONSIDERATO inoltre che ciascun Dipartimento di Prevenzione delle AASSLL liguri ha, a suo tempo, individuato il personale da sottoporre al programma sperimentale di formazione per Auditor di cui alla DGR 1651/2011 e che tale personale ha partecipato positivamente alla prima parte del suddetto programma formativo, conseguendo gli attestati per Auditor/Lead Auditor di sistemi di gestione Sicurezza Alimentare (Norma Uni EN ISO 22000 e Norma UNI EN ISO 19011:2003);

RICHIAMATI i criteri riportati nell'allegato A capo 5.4 della DGR 1651/2010 ai fini dell'individuazione nel regime transitorio (entro il 31/12/2012) degli auditor;

RITENUTO pertanto di individuare, per le sopracitate motivazioni, le procedure e la modulistica con cui realizzare Audit sperimentali della ACR sulle ACT ai sensi del comma 6, art. 4 del Reg. 882/2004/CE, nonché il programma degli Audit sperimentali da realizzarsi nel 2011 e nel primo semestre del 2012, riportati in Allegato A, B e C del presente atto quali sue parti integranti e necessarie;

RITENUTO inoltre di individuare, per le sopracitate motivazioni, l'elenco regionale degli auditor che possono partecipare ai suddetti Audit sperimentali delle ACR sulle ACT ai sensi del comma 6, art. 4 del Reg. 882/2004/CE, riportato in Allegato D del presente atto quale parte integrante e necessaria;

CONSIDERATO che l'individuazione dei gruppi di audit e dei relativi responsabili deve avvenire secondo la procedura individuata nell'allegato C, attingendo dall'elenco dei nominativi riportati in allegato D, e che l'attività degli auditor non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione Liguria;

RITENUTO infine opportuno sottolineare che, secondo quanto disposto dalla DGR 1651/2010, entro il 31.12.2012 le procedure operative e l'elenco oggetto del presente atto saranno riviste sulla base dei risultati ottenuti nella fase sperimentale.

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono richiamati integralmente,

- 1) Di approvare la procedura e la modulistica per la realizzazione degli audit regionali verso le Autorità competenti territoriali (art. 4 par. 6 Reg. CE/882/04) di cui all'allegato A e B del presente atto, quale sua parte integrante e necessaria;
- 2) Di approvare il programma degli Audit sperimentali regionali verso le Autorità competenti territoriali (art. 4 par. 6 Reg. CE/882/04) da realizzarsi nel 2011 e nel primo semestre del 2012, riportato in allegato C del presente atto, quale sua parte integrante e necessaria;
- 3) Di approvare l'elenco regionale degli auditor che possono partecipare ai suddetti Audit sperimentali delle ACR sulle ACT ai sensi del comma 6, art. 4 del Reg. 882/2004/CE, riportato in Allegato D del presente atto quale parte integrante e necessaria;
- 4) Di disporre che l'individuazione dei gruppi di audit e dei relativi responsabili avvenga secondo la procedura individuata nell'allegato C, attingendo dall'elenco dei nominativi riportati in allegato D;
- 5) che, secondo quanto disposto dalla DGR 1651/2010, entro il 31.12.2012 le procedure operative e l'elenco oggetto del presente atto saranno riviste sulla base dei risultati ottenuti nella fase sperimentale;
- 6) l'attività degli auditor non genera oneri ulteriori a carico del Sistema Sanitario della Regione Liguria;
- 7) Di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Franco Bonanni

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE URBANISTICA E PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

14.07.2011

N. 321

Comune di Monterosso al Mare (SP) - Rettifica della Deliberazione della Giunta Regionale n. 403 del 21.4.2011 di approvazione della variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 7.2.2008 n. 1.

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

- 1) la Deliberazione della Giunta Regionale n. 403 del 21.4.2011, concernente l'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Monterosso al Mare ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 7.2.2008 n. 1, è rettificata nei termini in premessa indicati;
- 2) Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà reso noto, a cura del Comune, con le stesse forme di pubblicità cui è stata sottoposta la il Deliberazione della Giunta Regionale n. 403/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
Pier Paolo Tomiolo

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI**

15.07.2011

N. 322

Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 50.000,00 (50° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

VISTI in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 "Modifiche al prospetto allegato alla d.G.R. 1349 dell'11/11/05 (aggiornamento della d.G.R. 917/1998 di individuazione - ai sensi dell'art. 4 della L.R. 26/1994 e s.m. - degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla G.R.)";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011";

VISTO il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2011" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1665 del 29 dicembre 2011 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011 ;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2011/16991 dell' , il Settore Avvocatura Regionale ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento":

		(euro)
450	Cap. "Spese di giustizia e risarcimenti"	- 50.000,00
		(cinquantamila/ 00)
445	Cap. "Spese per incarichi a legali esterni, periti ed accessorie"	+ 50.000,00
		(cinquantamila/ 00)

		--
		=====

RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 50.000,00 nell'ambito dell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento" dal capitolo 450 al capitolo 445;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2011" per euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento":

		(euro)
450	Cap. "Spese di giustizia e risarcimenti"	- 50.000,00 (cinquantamila/00)
445	Cap. "Spese per incarichi a legali esterni, periti ed accessorie"	+ 50.000,00 <hr/> (cinquantamila/00) <hr/>

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI**

22.07.2011

N. 326

Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 45.300,00 (51° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

VISTI in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 "Modifiche al prospetto allegato alla d.G.R. 1349 dell'11/11/05 (aggiornamento della d.G.R. 917/1998 di individuazione – ai sensi dell'art. 4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla G.R.)";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011";

VISTO il Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2011" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1665 del 29 dicembre 2011 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011";

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2011/16622 del 15 luglio 2011, il Settore Relazioni Internazionali e Coordinamento Programmi Comunitari ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 45.300,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 2.221 "Finanziamento del Programma Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia - Obiettivo 3 - anni 2007-2013":

		(euro)
9390	Cap. "Quota comunitaria - FESR - spese dirette - per interventi programma "Cooperazione Transfrontaliera Italia - Francia Marittimo" 2007-2013"	- 33.750,00 (trentatremilas ettecento- cinquanta/00)
9391	Cap. "Quota statale - spese dirette - per interventi Programma "Cooperazione Transfrontaliera Italia - Francia Marittimo" 2007-2013"	- 11.250,00 (undicimiladue centocin-quanta/00)
9392	Cap. "Quota comunitaria - FESR - trasferimento ad altri soggetti - per interventi programma "Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo" 2007-2013"	+ 33.750,00 (trentatremilas ettecento- cinquanta/00)
9420	Cap. "Quota statale - trasferimento ad altri soggetti - per interventi programma "Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo" 2007-2013"	+ 11.250,00 (undicimiladue centocin-quanta/00)
		--

RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 45.300,00 nell'ambito dell'U.P.B. 2.221 "Finanziamento del Programma Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia - Obiettivo 3 - anni 2007-2013" come sopra specificato

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

2. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2011" per euro 45.300,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 2.221 "Finanziamento del Programma Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia - Obiettivo 3 - anni 2007-2013":

		(euro)
9390	Cap. "Quota comunitaria - FESR - spese dirette - per interventi programma "Cooperazione Transfrontaliera Italia - Francia Marittimo" 2007-2013"	- 33.750,00 (trentatremilas ettecento- cinquanta/00)
9391	Cap. "Quota statale - spese dirette - per interventi Programma "Cooperazione Transfrontaliera Italia - Francia Marittimo" 2007-2013"	- 11.250,00 (undicimiladue centocin-quanta/00)

9392	Cap.	“Quota comunitaria - FESR - trasferimento ad altri soggetti - per interventi programma "Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo" 2007-2013”	+ 33.750,00 (trentatremilas ettecento- cinquanta/00)
9420	Cap.	“Quota statale - trasferimento ad altri soggetti - per interventi programma "Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo" 2007-2013”	+ 11.250,00 (undicimiladue centocin-quanta/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI**

22.07.2011

N. 327

Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 ai sensi dell'art. 37. della l.r. 15/2002 – euro 50.250,00 (52° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

VISTI in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 “Modifiche al prospetto allegato alla d.G.R. 1349 dell'11/11/05 (aggiornamento della d.G.R. 917/1998 di individuazione – ai sensi dell'art. 4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla G.R.)”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011”;

VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2011” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1665 del 29 dicembre 2011 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011”;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2011/17785 del 18 luglio 2011, il Settore Sport e Tempo Libero ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 50.250,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 12.103 “Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero”:

		(euro)
3708	Cap. "Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni"	- 50.250,00 (cinquantamila duecento- cinquanta/00)
3707	Cap. Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di fondi per la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni	+ 40.250,00 (quarantamila duecentocin- quanta/00)
3709	Cap. "Trasferimenti correnti ad Enti dell'Amministrazione centrale di fondi per la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni"	+ 10.000,00 (diecimila/00)
		<hr/> <hr/> -- <hr/> <hr/>

RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 50.250,00 nell'ambito dell'U.P.B. 12.103 "Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero" come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

3. Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2011" per euro 50.250,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 12.103 "Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero":

		(euro)
3708	Cap. "Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni"	- 50.250,00 (cinquantamila duecento- cinquanta/00)
3707	Cap. Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di fondi per la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni	+ 40.250,00 (quarantamila duecentocin- quanta/00)

3709	Cap. "Trasferimenti correnti ad Enti dell'Amministrazione centrale di fondi per la realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni"	+ 10.000,00 (diecimila/00)
		--

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE

Claudia Morich

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SICUREZZA E QUALITÀ DEL LAVORO, IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE

13.07.2011

N. 1837

Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili a contributo a seguito dell'Invito a presentare progetti per la promozione dei servizi di mediazione interculturale di cui alla DGR 1556/2010.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 20 Febbraio 2007, N. 7 (norme per l'accoglienza e l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), la quale all'art.14, comma 1 -lett. c - prevede che la Regione Liguria all'interno della rete e dei servizi e degli interventi sociali, promuova servizi di mediazione linguistico culturale;

VISTO in particolare l'art. 20, comma 5 - lettera b) della citata legge regionale, il quale dispone che la Regione conceda incentivi alle istituzioni scolastiche e agli Enti locali per la realizzazione di attività di mediazione linguistica e culturale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1556 del 17 dicembre 2010 "Approvazione invito a presentare progetti per promozione servizi di mediazione interculturale all'interno della rete dei servizi ed interventi sociali, art. 14 c. 1 - lett. c) e 20, c. 5 - lett. b) della l.r.7/2007. Impegno di spesa di 343.000,00 = "con la quale sono stati approvati:

- l'invito a presentare progetti per la promozione dei servizi di mediazione interculturale all'interno della rete dei servizi ed interventi sociali di cui alla normativa sopra richiamata, sulla base di quanto riportato dal documento allegato alla deliberazione stessa (all. 1).
- l'autorizzazione alla spesa complessiva di 343.000,00 = in favore di F.i.L.S.E. S. P.A. incaricata sulla base della apposita convenzione allegata alla medesima deliberazione (all. 2) , di provvedere alla liquidazione dei finanziamenti concessi sulla base del provvedimento di approvazione della graduatoria, nonché il conseguente impegno della suddetta cifra a favore di F.i.L.S.E. S.P.A;

DATO ATTO che, come previsto dalla suddetta deliberazione, l'Invito alla presentazione è stato diffuso tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sui siti Internet della regione Liguria;

PRESO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione, 7 marzo 2011, sono pervenute n.10 domande;

ATTESO che con la predetta deliberazione della Giunta regionale n. 1556/2010 si rinviava ad un apposito "Gruppo Tecnico" la valutazione di ammissibilità e di merito dei progetti presentati per la formulazione della relativa graduatoria;

VISTO il decreto n. 5 in data 12 aprile 2011 con il quale il Segretario Generale ha provveduto alla costituzione del Gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato della valutazione dei progetti di cui sopra;

PRESO ATTO che il Gruppo di valutazione di cui sopra ha proceduto alla istruttoria dei progetti pervenuti le cui risultanze sono contenute negli allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, e precisamente:

Allegato A – PROGETTI PRESENTATI – AMMISSIBILITA’

Allegato B – GRADUATORIA

RITENUTO di condividere le valutazioni espresse dal predetto Gruppo tecnico di valutazione, contenute nei verbali redatti dalla medesima, e di approvare quindi le valutazioni istruttorie e la graduatoria citata;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria);

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Attive del Lavoro e della Occupazione, Politiche dell’Immigrazione, Trasporti e Porti, Giovanni Enrico Vesco;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate:

1. di ammettere a finanziamento i progetti contenuti nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni previste nell’allegato stesso;
2. di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili, di cui all’allegato B che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il finanziamento dei progetti ammissibili a contributo come riportato nell’allegato B secondo l’importo arrotondato a fianco di ciascuno indicato, ottenuto applicando i criteri sopra elencati;
4. di dare atto che alla liquidazione delle domande ammissibili a contributo ai sensi della l.r. 7/2007 provvederà Fi.L.S.E. S.p.A. mediante i fondi già impegnati che verranno alla stessa trasferiti;
5. di dare atto, altresì, che le suddette somme non sono assoggettabili alla ritenuta di cui all’articolo 28, comma 2, del DPR 29/09/1973 n.600;
6. di dare atto, in fine, che avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, della l.r. 8/91, può essere presentato ricorso entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L., al T.A.R. Liguria, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

IL DIRIGENTE
Mario Gonnella

(segue allegato)

INVITO A PRESENTARE PROGETTI PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE
DGR 1556 del 17 dicembre 2010

ALLEGATO A – PROGETTI PRESENTATI – AMMISSIBILITA'

Numero d'ordine	Soggetto proponente capofila	Comune	Titolo Progetto	Ammissibile	Non ammissibile	Nota
1	Comune di Taggia	Taggia	Insieme	x		
2	Provincia di Imperia	Prov Imperia	Mnemosynet una rete per tracciare i sentieri della memoria collettiva	x		
3	Ministero della Giustizia Casa circondariale di Savona	Savona	Servizio di mediazione culturale presso la casa circondariale		x	Soggetto Titolare non rientrante nelle categorie di cui al bando
4	Provincia di Savona	Prov Savona	Prometeo PROMozione MEDIazione TERRitoriale Organizzata	x		
5	Comune di Millesimo	Millesimo	M.I.A. Mediazione integrazione accoglienza	x		
6	Provincia di Genova	Prov Genova	Mediazione interculturale territoriale	x		
7	Comune di Cicagna	Cicagna (Ge)	Integrazione attraverso l'accoglienza	x		
8	Comune di Genova	Genova	A.M.I.C.I. Azioni di mediazione per una comunità più integrata	x		
9	Comune di Mignanego	Genova	Giromondo	x		
10	Provincia della Spezia	Spezia	G.E.M.M.A. Garantire esperienze mediazione multiculturale allargate	x		

**INVITO A PRESENTARE PROGETTI PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE
DGR 1556 del 17 dicembre 2010**

ALLEGATO B – GRADUATORIA

IMPERIA

	Soggetto proponente capofila	Comune	Titolo Progetto	Punteggio	costo progetto	Contributo richiesto	Contributo ammissibile	NOTE
1	Comune di Taggia	Taggia	Insieme	90	€ 28.086,70	€ 12.793,10	€ 12.793,00	
2	Provincia di Imperia	Prov Imperia	Mnemosynet una rete per tracciare i sentieri della memoria collettiva	45	€ 118.000,00	€ 59.000,00		NON AMMISSIBILE A CONTRIBUTO IN QUANTO NON RAGGIUNGE IL PUNTEGGIO MINIMO RICHIESTO DAL BANDO

SAVONA

	Soggetto proponente capofila	Comune	Titolo Progetto	Punteggio	costo progetto	Contributo richiesto	Contributo ammissibile	NOTE
1	Comune di Millesimo	Millesimo	M.I.A. Mediazione integrazione accoglienza	70	€ 16.900,00	€ 7.900,00	€ 7.900,00	
2	Provincia di Savona	Prov Savona	Prometeo PROMOZIONE MEDIAZIONE TERRITORIALE Organizzata	60	€ 122.100,00	€ 61.050,00	€ 53.150,00	

GENOVA

	Soggetto proponente capofila	Comune	Titolo Progetto	Punteggio	Costo progetto	Contributo richiesto	Contributo ammissibile	NOTE
1	Provincia di Genova	Prov Genova	Mediazione interculturale territoriale	85	€ 261.614,83	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
2	Comune di Genova	Genova	A.M.I.C.I. Azioni di mediazione per una comunità più integrata	75	€ 163.093,13	€ 81.440,20	€ 77.670,00	
3	Comune di Mignanego	Genova	Giromondo	70	€ 63.619,84	€ 31.809,92		non finanziabile
4	Comune di Cicagna	Cicagna (Ge)	Integrazione attraverso l'accoglienza	60	€ 30.000,00	€ 15.000,00		non finanziabile

L.A. SPEZIA

Z	Soggetto proponente capofila	Comune	Titolo Progetto	Punteggio	costo progetto	Contributo richiesto	Contributo ammissibile	NOTE
1	Provincia della Spezia	Spezia	G.E.M.M.A. Garantire esperienze mediazione multiculturale allargate	60	€ 90.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI
08.07.2011 **N. 1842**

Avv. Rosanna Ghirri - Iscrizione nell'elenco generale dell'Albo dei Direttori generali degli enti strumentali.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui s'intendono integralmente richiamate,

1. la dott.ssa avv. Rosanna Ghirri è iscritta nell'Elenco generale dell'Albo regionale dei Direttori generali degli enti strumentali,
2. è disposta la comunicazione del presente provvedimento alla dott.ssa avv. Rosanna Ghirri;
3. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE
Rossella Gragnoli

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI
08.07.2011 **N. 1843**

Arch. Roberto Melai - Iscrizione nell'elenco generale dell'Albo dei Direttori generali degli enti strumentali e nella sezione speciale.

IL DIRIGENTE

DECRETA

per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui s'intendono integralmente richiamate,

1. l'arch. Roberto Melai è iscritto:
 - nell'Elenco generale dell'Albo regionale dei Direttori generali degli enti strumentali,
 - nella Sezione speciale dell'Albo regionale dei Direttori generali degli enti strumentali;
2. è disposta la comunicazione del presente provvedimento all'arch. Roberto Melai;
3. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE
Rossella Gragnoli

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI
08.07.2011 N. 1844**

Dott. Simone Porretto - Iscrizione nell'elenco generale dell'Albo dei Direttori generali degli enti strumentali.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui s'intendono integralmente richiamate,

1. il dott. Simone Porretto è iscritto nell'Elenco generale dell'Albo regionale dei Direttori generali degli enti strumentali,
2. è disposta la comunicazione del presente provvedimento al dott. Simone Porretto;
3. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE
Rossella Gagnoli

**DECRETO DEL SETTORE GIUNTA AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI
08.07.2011 N. 1845**

Arch. Alberto Pulinetti - Iscrizione nell'elenco generale dell'Albo dei Direttori generali degli enti strumentali e nella sezione speciale.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui s'intendono integralmente richiamate,

1. l'arch. Alberto Pulinetti è iscritto:
 - nell'Elenco generale dell'Albo regionale dei Direttori generali degli enti strumentali,
 - nella Sezione speciale dell'Albo regionale dei Direttori generali degli enti strumentali;
2. è disposta la comunicazione del presente provvedimento all'arch. Alberto Pulinetti;
3. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE
Rossella Gagnoli

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI
12.07.2011 **N. 1849**

Approvazione modifica statutaria fondazione Maria Gabriella Demaestri O.N.L.U.S. iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 606.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte e che qui s'intendono integralmente richiamate,

1. sono approvate le modifiche allo statuto della **Fondazione Maria Gabriella Demaestri O.N.L.U.S.** di cui al verbale di modifiche alla costituzione di fondazione del Consiglio di Amministrazione della **Fondazione Maria Gabriella Demaestri O.N.L.U.S.**, del 17 giugno 2011, a rogito dottoressa Beatrice Di Marino, iscritta nel ruolo dei Distretti Riuniti della Spezia e Massa, n. 5022 di repertorio e n. 3143 di raccolta, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale in copia conforme alla copia autentica in atti del settore Affari Giuridici Istituzionali;
2. il nuovo testo dello statuto della fondazione **Fondazione Maria Gabriella Demaestri O.N.L.U.S.** é iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Liguria;
3. é disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE
Rossella Gragnoli

(allegato omissis)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO
14.07.2011 **N. 1850**

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 Società Pieffe Due S.r.l. di Ceriale (SV), per l'immersione di manufatti.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società Pieffe Due S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. corr. in Ceriale (SV) – Via Pineo 22, all'immersione nel tratto di mare antistante il Campeggio Delphis, in Comune di Ceriale, entro la distanza di circa 40 m dalla costa, di 2 corpi morti in cemento, così come mostrato nella relazione tecnica allegata alla

richiesta di autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sia data comunicazione dell'inizio delle attività di immersione in mare al Comune di Ceriale, alla Capitaneria di Porto di Savona ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPAL;
- i corpi morti siano rimossi alla fine della stagione balneare;

2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 36 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Ceriale, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAL ed alla Capitaneria di Porto di Savona;
4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE
Ilaria Fasce

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

15.07.2011

N. 1865

L.R. 38/98. Procedura di verifica screening progetto preliminare Nuovo Ospedale della Spezia loc. Felettino. Non assoggettamento a VIA con prescrizioni.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Che il progetto del "Nuovo Ospedale della Spezia" in loc. Felettino", non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.10 della l.r. 38/1998, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, da attuarsi nelle successive fasi di progettazione:

- compatibilmente con le esigenze di funzionalità e di congruenza tecnico-finanziaria legata alla natura di opera pubblica del progetto in esame, siano approfonditi i seguenti aspetti:
 - relativamente alla nuova zona destinata a parcheggio venga valutata l'opzione di ridurre lo sviluppo orizzontale prevedendo in particolare un incremento delle opere di mitigazione con alberature di alto fusto da mettere a dimora nelle aree di pertinenza, mentre nelle pavimentazioni sia ritenuto prioritario l'utilizzo di materiale tipo "conglomerato naturale" drenante o simili.
 - Per quanto attiene la prevista configurazione dei locali tecnici posti a monte del fabbricato principale, venga valutata l'opportunità di ridurre i volumi di scavo, eventualmente anche mediante un diverso posizionamento degli stessi, ad esempio concentrando i volumi nelle aree laterali meno acclivi.
- Le previsioni progettuali andranno adeguate alle normative vigenti in materia di tombature e coperture dei corsi d'acqua vigenti;
- Gli affinamenti progettuali delle fasi definitiva ed esecutiva dovranno essere orientati, per quanto possibile, alla riduzione dei volumi di escavo;
- Per quanto attiene all'accesso al parcheggio, si ritiene necessario che, le successive fasi di progettazione, considerino l'ipotesi di accedere allo stesso attraverso un solo ingresso, in corrispondenza della rotonda esistente, il che consentirebbe l'eliminazione dell'accesso secondario nel lato di levante in frgeio alle costruzioni esistenti;
- In fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per limitare l'impatto acustico delle lavorazioni e la produzione di polveri.

Inoltre:

- Dovrà essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di la Spezia della data di avvio della realizzazione delle attività previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98;
- l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata al Settore V.I.A. successivamente alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
- che il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto ad avvenuta accettazione formale delle suddette prescrizioni.
- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Roberto Boni

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI
19.07.2011 **N. 1868**

Approvazione nuovo statuto dell'associazione E.L.FO. Ente Ligure di Formazione con sede in Albenga (SV) iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 303.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. é approvato il nuovo statuto deliberato con il verbale di assemblea, in data 8 febbraio 2011, dell'associazione **E.L.FO. Ente Ligure di Formazione**, a rogito dottor Agostino Firpo, Notaio in Savona, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Savona, repertorio n. 54289, raccolta n. 29839, allegato al presente provvedimento in copia conforme alla copia autentica in atti;
2. il testo del nuovo statuto dell'associazione **E.L.FO. Ente Ligure di Formazione**, allegato al verbale dell'assemblea dell'8 febbraio 2011, é iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Liguria;
3. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE
Rossella Gragnoli

(allegato omesso)

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI
19.07.2011 N. 1869**

Dott. Riccardo Zaccarini - Iscrizione nell'elenco generale dell'Albo dei Direttori generali degli enti strumentali.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui s'intendono integralmente richiamate,

1. il dott. Riccardo Zaccarini è iscritto nell'Elenco generale dell'Albo regionale dei Direttori generali degli enti strumentali,
2. è disposta la comunicazione del presente provvedimento al dott. Riccardo Zaccarini;
3. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE
Rossella Gragnoli

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE****15.07.2011****N. 1893**

Procedura di verifica screening ex l.r. n. 38/98. Progetto di opere di difesa delle strutture sportive di Genova Multedo; proponente Autorità Portuale di Genova. No VIA con prescrizione.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per quanto illustrato in premessa

1. che il progetto di opere di difesa delle strutture sportive di Genova Multedo, proposto da Autorità Portuale di Genova, non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 38/1998, a condizione che sia predisposto un programma di monitoraggio morfobatimetrico, conforme a quanto previsto dalla DGR n. 1793/2005, che consenta per almeno tre anni successivi alla loro realizzazione di verificare l'effetto delle opere a progetto
2. di dare atto che:
 - a) dovrà essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98;
 - b) l'accettazione della prescrizione di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata al settore V.I.A. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
 - c) la documentazione di cui al precedente punto 1. dovrà essere inviata al settore V.I.A. successivamente all'accettazione di cui sopra. La documentazione sarà verificata dal settore entro il termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento degli atti, trascorso il quale si intende resa la verifica in senso positivo;

- d) il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto ad avvenuta ottemperanza sostanziale della prescrizione di cui al punto 1.

3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

Il DIRIGENTE
Roberto Boni

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

13.07.2011

N. 1894

Procedura di Verifica/Screening. Campagna di recupero rifiuti inerti denominata "Genova I" da effettuare mediante impianto mobile "Demofer" nel piazzale della stazione ferroviaria di Genova Trasta. Proponente Demolizioni Ferroviarie srl. No VIA.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per quanto illustrato in premessa

1. la Campagna di recupero rifiuti inerti denominata "Genova I" da effettuare, mediante impianto mobile "Demofer", nel piazzale della stazione ferroviaria denominata "Genova Trasta" nel Comune di Genova (GE) presentato Demolizioni Ferroviarie srl, non deve essere assoggettata a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.10 della l.r. 38/1998;
2. deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98;
3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

Il DIRIGENTE
Roberto Boni

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE**

14.07.2011

N. 1898

Riconoscimento di un corso per assaggiatori Olio d'Oliva della Organizzazione Nazionale Assaggiatori olio di oliva (O.N.A.O.O.). Periodo 10 - 14 ottobre 2011.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'O.N.A.O.O. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva), con sede Amministrativa a Imperia, a effettuare il corso per Assaggiatori olio di oliva che si svolgerà nei giorni 21, 22, 23, 24 e 25 novembre 2011 con le seguenti modalità:
 - 1^a lezione (lunedì 21 novembre) dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (8 ore),
 - 2^a lezione (martedì 22 novembre) dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (8 ore),
 - 3^a lezione (mercoledì 23 novembre) dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (8 ore),
 - 4^a lezione (giovedì 24 novembre) dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (8 ore),
 - 5^a lezione (venerdì 25 novembre) dalle 8.30 alle 12.30 (4 ore);
 - durata del corso: 36 ore;
 - sede del corso: Via Tommaso Schiva 29 - 18100 Imperia;
 - responsabile del corso: Capo Panel Sig. Marcello Scoccia;
2. di determinare a carico dell'O.N.A.O.O., per la realizzazione del corso, le seguenti prescrizioni:
 - nell'ambito del corso, deve essere prevista una sessione dedicata alla normativa DOP e alle caratteristiche dell'olio DOP "Riviera Ligure" nonché la programmazione regionale in materia, con l'eventuale coinvolgimento di competente personale della Regione Liguria;
 - durante lo svolgimento del corso, deve essere consentito l'accesso ai funzionari Settore Ispettorato Agrario Regionale competente per territorio al fine di effettuare, a campione, i controlli del caso;
 - relativamente a variazioni nel programma del corso, ogni cambiamento deve essere tempestivamente segnalato alla sede provinciale, competente per territorio, del Settore Ispettorato Agrario Regionale;
 - al termine dei corsi deve essere trasmessa alla Regione la relazione conclusiva sull'attività, con i nominativi dei partecipanti e le risultanze del corso, redatta dal Capo Panel, responsabile del corso stesso;
3. di inviare il presente provvedimento all'O.N.A.O.O. Imperia, per l'attuazione di quanto di competenza e al Ministero per le Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali per opportuna conoscenza;
4. di pubblicare, per estratto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione per la relativa diffusione.

Il DIRIGENTE
Maurizio Carmisciano

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI
PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

13.07.2011 **N. 1921**

L.r. 23/1993 e ss.mm.ii. - Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali della Cooperativa "Ameglia Servizi Cooperativa sociale a.r.l." con sede legale a Ameglia (SP).

IL DIRIGENTE

Richiamata la seguente normativa:

- legge 8 novembre 1991, n. 381, "Disciplina delle cooperative sociali" e in particolare:
 1. articolo 2, il quale disciplina percentuale, attività e il trattamento dei soci volontari;
 2. articolo 3, il quale determina obblighi e divieti cui le cooperative sociali sono soggette;
 3. articolo 4, il quale determina le condizioni delle persone svantaggiate;
 4. articolo 8, il quale determina la percentuale di cooperative sociali da includere nella costituzione di consorzi;

- legge regionale 1° giugno 1993, n. 23 “Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” ed in particolare:
 1. articolo 2, il quale istituisce l’Albo regionale delle cooperative sociali;
 2. articolo 3, il quale disciplina requisiti e modalità di iscrizione all’Albo;
 3. articoli 4 e 5, i quali, rispettivamente, prescrivono gli adempimenti successivi all’iscrizione e le cause e le modalità di cancellazione dall’Albo;
 4. articoli 20 e 21, i quali, rispettivamente, disciplinano l’istituzione e la composizione nonché i compiti della Commissione regionale per la cooperazione sociale;
- legge regionale 3 novembre 2009, n. 47 "Semplificazioni normative a vantaggio del Terzo Settore" ed in particolare l'articolo 7, il quale ha modificato l'articolo 20 della citata legge regionale 23/93 relativamente alla composizione della Commissione regionale per la cooperazione sociale;

Valutata da parte del Servizio Interventi per il Terzo Settore e Cooperazione allo Sviluppo, l’istanza presentata da "Ameglia Servizi Cooperativa Sociale a.r.l.", CF 01338200114, REA 120441, con sede legale a Ameglia (SP), volta ad ottenere l’iscrizione all’Albo regionale, sezione B;

Atteso che l’istanza di iscrizione della sopra citata cooperativa è stata sottoposta alla Commissione regionale per la cooperazione sociale, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 23/93e ss.mm.ii., riunitasi in data 11 luglio 2011;

Preso atto che, in tale occasione, la Commissione ha verificato la regolarità della documentazione prodotta e la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 3 della legge regionale 23/1993 e ss.mm.ii. per l’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali;

Considerato che l’iscrizione è condizione indispensabile per stipulare convenzioni con gli enti pubblici nonché per accedere a contributi pubblici;

Atteso che, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 della legge regionale 23/1993 e ss.mm.ii, il provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della cooperativa, nonché alla Camera di Commercio ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di iscrivere, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la "Ameglia Servizi Cooperativa sociale a.r.l.", CF 01338200114 , REA 120441, con sede a Ameglia (SP), all’Albo regionale delle cooperative sociali al numero 483, sezione B;
2. di ribadire le disposizioni relative alle modalità di cancellazione dall’Albo regionale, contenute nell’articolo 5 della legge regionale n. 23/1993 e ss.mm.ii., nonché l’obbligo di revisione annuale per le cooperative sociali, previsto dall’articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
3. di ribadire che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 23/1993 e ss.mm.ii, la “Ameglia Servizi Cooperativa sociale a.r.l.” è tenuta a trasmettere al Servizio proponente, entro sessanta giorni dall’approvazione:
 - eventuali variazioni dello statuto;
 - bilancio annuale e relazione degli amministratori nonché, qualora non risulti chiaramente dalla relazione medesima, nota informativa relativa a:
 - attività svolta;
 - composizione e variazione della base sociale ;
 - rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti e collaboratori

qualora la Cooperativa sociale abbia ottenuto contributi regionali, la relazione deve specificare le modalità di utilizzo degli stessi;

4. di notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 della legge regionale 23/1993 e ss.mm.ii., al legale rappresentante della Cooperativa, alla Camera di Commercio ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi del sopra citato articolo 3 comma 6 della legge regionale e ss.mm.ii.

Il DIRIGENTE
Elena Magni

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI
PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

13.07.2011 **N. 1922**

L.r. 23/1993 e ss.mm.ii. - Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali della Società Cooperativa "Aurora Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale a Rocchetta di Vara (SP).

IL DIRIGENTE

Richiamata la seguente normativa:

- legge 8 novembre 1991, n. 381, "Disciplina delle cooperative sociali" e in particolare:
 1. articolo 2, il quale disciplina percentuale, attività e il trattamento dei soci volontari;
 2. articolo 3, il quale determina obblighi e divieti cui le cooperative sociali sono soggette;
 3. articolo 4, il quale determina le condizioni delle persone svantaggiate;
 4. articolo 8, il quale determina la percentuale di cooperative sociali da includere nella costituzione di consorzi;
- legge regionale 1° giugno 1993, n. 23 "Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" ed in particolare:
 1. articolo 2, il quale istituisce l'Albo regionale delle cooperative sociali;
 2. articolo 3, il quale disciplina requisiti e modalità di iscrizione all'Albo;
 3. articoli 4 e 5, i quali, rispettivamente, prescrivono gli adempimenti successivi all'iscrizione e le cause e le modalità di cancellazione dall'Albo;
 4. articoli 20 e 21, i quali, rispettivamente, disciplinano l'istituzione e la composizione nonché i compiti della Commissione regionale per la cooperazione sociale;
- legge regionale 3 novembre 2009, n. 47 "Semplificazioni normative a vantaggio del Terzo Settore" ed in particolare l'articolo 7, il quale ha modificato l'articolo 20 della citata legge regionale 23/93 relativamente alla composizione della Commissione regionale per la cooperazione sociale;

Valutata da parte del Servizio Interventi per il Terzo Settore e Cooperazione allo Sviluppo, l'istanza presentata da "Aurora società Cooperativa sociale a.r.l.", CF 01327830111, REA 119543, con sede legale a Rocchetta di Vara (SP), volta ad ottenere l'iscrizione all'Albo regionale, sezione A;

Atteso che l'istanza di iscrizione della sopra citata cooperativa è stata sottoposta alla Commissione regionale per la cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 23/93 e ss.mm.ii., riunitasi in data 11 luglio 2011;

Preso atto che, in tale occasione, la Commissione ha verificato la regolarità della documentazione prodotta e la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 23/1993 e ss.mm.ii. per l'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali;

Considerato che l'iscrizione è condizione indispensabile per stipulare convenzioni con gli enti pubblici nonché per accedere a contributi pubblici;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 della legge regionale 23/1993 e ss.mm.ii, il provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della cooperativa, nonché alla Camera di Commercio ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di iscrivere, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la "Aurora società Cooperativa sociale a.r.l.", CF 01327830111, REA 119543, con sede a Rocchetta di Vara (SP), all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 484, sezione A;

2. di ribadire le disposizioni relative alle modalità di cancellazione dall'Albo regionale, contenute nell'articolo 5 della legge regionale n. 23/1993 e ss.mm.ii., nonché l'obbligo di revisione annuale per le cooperative sociali, previsto dall'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

3. di ribadire che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 23/1993 e ss.mm.ii, la "Aurora società Cooperativa sociale a.r.l." è tenuta a trasmettere al Servizio proponente, entro sessanta giorni dall'approvazione:

- eventuali variazioni dello statuto;
- bilancio annuale e relazione degli amministratori nonché, qualora non risulti chiaramente dalla relazione medesima, nota informativa relativa a:
 - attività svolta;
 - composizione e variazione della base sociale ;
 - rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti e collaboratori

qualora la Cooperativa sociale abbia ottenuto contributi regionali, la relazione deve specificare le modalità di utilizzo degli stessi;

4. di notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 della legge regionale 23/1993 e ss.mm.ii., al legale rappresentante della Cooperativa, alla Camera di Commercio ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi del sopra citato articolo 3 comma 6 della legge regionale e ss.mm.ii.

Il DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

13.07.2011

N. 1923

L.r. 23/1993 e ss.mm.ii. - Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali della Società Cooperativa "Itinerando Società Cooperativa Sociale" con sede legale a Rapallo (GE).

IL DIRIGENTE

Richiamata la seguente normativa:

- legge 8 novembre 1991, n. 381, "Disciplina delle cooperative sociali" e in particolare:

1. articolo 2, il quale disciplina percentuale, attività e il trattamento dei soci volontari;
2. articolo 3, il quale determina obblighi e divieti cui le cooperative sociali sono soggette;

3. articolo 4, il quale determina le condizioni delle persone svantaggiate;
 4. articolo 8, il quale determina la percentuale di cooperative sociali da includere nella costituzione di consorzi;
- legge regionale 1° giugno 1993, n. 23 "Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" ed in particolare:
 1. articolo 2, il quale istituisce l'Albo regionale delle cooperative sociali;
 2. articolo 3, il quale disciplina requisiti e modalità di iscrizione all'Albo;
 3. articoli 4 e 5, i quali, rispettivamente, prescrivono gli adempimenti successivi all'iscrizione e le cause e le modalità di cancellazione dall'Albo;
 4. articoli 20 e 21, i quali, rispettivamente, disciplinano l'istituzione e la composizione nonché i compiti della Commissione regionale per la cooperazione sociale;
 - legge regionale 3 novembre 2009, n. 47 "Semplificazioni normative a vantaggio del Terzo Settore" ed in particolare l'articolo 7, il quale ha modificato l'articolo 20 della citata legge regionale 23/93 relativamente alla composizione della Commissione regionale per la cooperazione sociale;

Valutata da parte del Servizio Interventi per il Terzo Settore e Cooperazione allo Sviluppo, l'istanza presentata da "Itinerando Società cooperativa sociale", CF 01901430999, REA 444249, con sede legale a Rapallo (GE), volta ad ottenere l'iscrizione all'Albo regionale, sezione A;

Atteso che l'istanza di iscrizione della sopra citata cooperativa è stata sottoposta alla Commissione regionale per la cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 23/93e ss.mm.ii., riunitasi in data 11 luglio 2011;

Preso atto che, in tale occasione, la Commissione ha verificato la regolarità della documentazione prodotta e la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 23/1993 e ss.mm.ii. per l'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali;

Considerato che l'iscrizione è condizione indispensabile per stipulare convenzioni con gli enti pubblici nonché per accedere a contributi pubblici;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 della legge regionale 23/1993 e ss.mm.ii, il provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della cooperativa, nonché alla Camera di Commercio ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di iscrivere, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la "Itinerando Società cooperativa sociale", CF 01901430999, REA 444249, con sede a Rapallo (GE), all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 485, sezione A;
2. di ribadire le disposizioni relative alle modalità di cancellazione dall'Albo regionale, contenute nell'articolo 5 della legge regionale n. 23/1993 e ss.mm.ii., nonché l'obbligo di revisione annuale per le cooperative sociali, previsto dall'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
3. di ribadire che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 23/1993 e ss.mm.ii, la "Itinerando Società cooperativa sociale" è tenuta a trasmettere al Servizio proponente, entro sessanta giorni dall'approvazione:
 - eventuali variazioni dello statuto;
 - bilancio annuale e relazione degli amministratori nonché, qualora non risulti chiaramente dalla relazione medesima, nota informativa relativa a:
 - attività svolta;
 - composizione e variazione della base sociale ;

➤ rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti e collaboratori
qualora la Cooperativa sociale abbia ottenuto contributi regionali, la relazione deve specificare le modalità di utilizzo degli stessi;

4. di notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 della legge regionale 23/1993 e ss.mm.ii., al legale rappresentante della Cooperativa, alla Camera di Commercio ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi del sopra citato articolo 3 comma 6 della legge regionale e ss.mm.ii.

Il DIRIGENTE
Elena Magni

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI
PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

13.07.2011 **N. 1924**

L.r. 23/1993 e ss.mm.ii. - Modifica sezione iscrizione da A a B della Cooperativa Sociale "Il Ponte Cooperativa sociale" con sede legale a Monterosso al mare (SP).

IL DIRIGENTE

Richiamata la seguente normativa:

- legge 8 novembre 1991, n. 381, "Disciplina delle cooperative sociali" e in particolare:
 1. articolo 2, il quale disciplina percentuale, attività e il trattamento dei soci volontari;
 2. articolo 3, il quale determina obblighi e divieti cui le cooperative sociali sono soggette;
 3. articolo 4, il quale determina le condizioni delle persone svantaggiate;
 4. articolo 8, il quale determina la percentuale di cooperative sociali da includere nella costituzione di consorzi;
- legge regionale 1° giugno 1993, n. 23 "Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" ed in particolare:
 1. articolo 2, il quale istituisce l'Albo regionale delle cooperative sociali;
 2. articolo 3, il quale disciplina requisiti e modalità di iscrizione all'Albo;
 3. articoli 4 e 5, i quali, rispettivamente, prescrivono gli adempimenti successivi all'iscrizione e le cause e le modalità di cancellazione dall'Albo;
 4. articoli 20 e 21, i quali, rispettivamente, disciplinano l'istituzione e la composizione nonché i compiti della Commissione regionale per la cooperazione sociale;
- legge regionale 3 novembre 2009, n. 47 "Semplificazioni normative a vantaggio del Terzo Settore" ed in particolare l'articolo 7, il quale ha modificato l'articolo 20 della citata legge regionale 23/93 relativamente alla composizione della Commissione regionale per la cooperazione sociale;

Valutata da parte del Servizio Interventi per il Terzo Settore e Cooperazione allo Sviluppo, l'istanza presentata da "Il Ponte Cooperativa sociale", CF 01003570999, REA 328582, con sede legale a Monterosso al Mare (SP), volta ad ottenere la modifica dell'iscrizione all'Albo regionale, da 3 sezione A a 3 sezione B;

Atteso che l'istanza di modifica della sopra citata cooperativa è stata sottoposta alla Commissione regionale per la cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 23/93e ss.mm.ii., riunitasi in data 18 maggio 2011;

Preso atto che, in tale occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole al trasferimento della cooperativa dalla sezione A alla sezione B, subordinando la predisposizione del relativo decreto al

ricevimento della documentazione necessaria, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, per l'iscrizione alla sezione B dell'albo;

Atteso che il Servizio competente ha quindi chiesto integrazioni con nota prot. n. 77206 del 27/05/2011;

Verificato che la Cooperativa Sociale "Il Ponte" in data 06/06/2011 ha presentato idonea documentazione per l'iscrizione alla sezione B dell'albo;

Considerato che l'istanza di modifica della sopra citata cooperativa è stata nuovamente sottoposta alla Commissione regionale per la cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 23/93 e ss.mm.ii., riunitasi in data 11 luglio 2011;

Preso atto che, in tale occasione, la Commissione ha verificato la regolarità della documentazione prodotta e la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 23/1993 e ss.mm.ii. per l'iscrizione alla sezione B dell'albo regionale delle Cooperative sociali;

Considerato che l'iscrizione è condizione indispensabile per stipulare convenzioni con gli enti pubblici nonché per accedere a contributi pubblici;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 della legge regionale 23/1993 e ss.mm.ii., il provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della cooperativa, nonché alla Camera di Commercio ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di modificare l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, della "Il Ponte Cooperativa sociale", CF 01003570999, REA 328582, con sede a, Monterosso al Mare (SP), all'Albo regionale delle cooperative sociali dal numero 3, sezione A, al n. 3 sezione B;

2. di ribadire le disposizioni relative alle modalità di cancellazione dall'Albo regionale, contenute nell'articolo 5 della legge regionale n. 23/1993 e ss.mm.ii., nonché l'obbligo di revisione annuale per le cooperative sociali, previsto dall'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

3. di ribadire che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 23/1993 e ss.mm.ii., la "Il Ponte Cooperativa sociale" è tenuta a trasmettere al Servizio proponente, entro sessanta giorni dall'approvazione:

- eventuali variazioni dello statuto;
- bilancio annuale e relazione degli amministratori nonché, qualora non risulti chiaramente dalla relazione medesima, nota informativa relativa a:
 - attività svolta;
 - composizione e variazione della base sociale ;
 - rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti e collaboratori

qualora la Cooperativa sociale abbia ottenuto contributi regionali, la relazione deve specificare le modalità di utilizzo degli stessi;

4. di notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 della legge regionale 23/1993 e ss.mm.ii., al legale rappresentante della Cooperativa, alla Camera di Commercio ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi del sopra citato articolo 3 comma 6 della legge regionale e ss.mm.ii.

Il DIRIGENTE
Elena Magni

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI
PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

11.07.2011**N. 1925**

Iscriz al Registro reg. Ass. di promoz. sociale (l.r. 30/04 e ss.mm.ii.) e cancellaz. dal Registro reg. Org. di volontariato (l.r. 15/92 e ss.mm.ii.) dell'Ass. OSD Organizzazione a Sostegno della Dislessia Genova e Tigullio sede S. Margherita L.(GE).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di iscrivere, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 e ss.mm.ii., l'Associazione OSD Organizzazione a Sostegno della Dislessia Genova e Tigullio con sede a Santa Margherita Ligure (GE) codice fiscale 91042700103, al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, sezione 'B', codice alfanumerico **ASS-GE-008-2011**;
2. di cancellare, ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del regolamento regionale 14 maggio 1993, n.1 e ss.mm.ii., l'Associazione OSD Organizzazione a Sostegno della Dislessia Genova e Tigullio con sede a Santa Margherita Ligure (GE) codice fiscale 91042700103 dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, settore CULTURALE cod. CL-GE-009-2010;
3. di ribadire che:
 - l'iscrizione di che trattasi è condizione necessaria per disciplinare i rapporti con la Regione e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n.30/2004 nonché per stipulare convenzioni e collaborazioni, ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge regionale n.30/2004;
 - la cancellazione dal Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 5 comma 5 della Legge Regionale n.30/2004, avviene a seguito della perdita di uno solo dei requisiti di cui ai commi 3 e 3 bis del medesimo articolo, ovvero in caso di inosservanza degli adempimenti di cui all'articolo 3 del regolamento regionale n.1/2005 e successive modifiche;
4. di disporre che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento regionale n.1/2005 e ss.mm.ii., l'Associazione OSD Organizzazione a Sostegno della Dislessia Genova e Tigullio con sede a Santa Margherita Ligure (GE) codice fiscale 91042700103, trasmetta al Servizio Interventi per il Terzo Settore, Cooperazione allo Sviluppo, entro il 30 giugno di ogni anno:
 - eventuali modifiche allo statuto;
 - copia del bilancio annuale dell'attività economico-finanziaria;
 - relazione sull'attività svolta, comprendente anche eventuali convenzioni stipulate con Enti pubblici;
 - documento relativo alla copertura assicurativa, di cui all'articolo 3 comma 5 lettera f) del regolamento regionale n.1/2005 e ss.mm.ii.;
5. di disporre che l'Associazione OSD Organizzazione a Sostegno della Dislessia Genova e Tigullio con sede a Santa Margherita Ligure (GE) codice fiscale 91042700103, sia tenuta, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento regionale n.1/2005 e ss.mm.ii., a trasmettere ogni ulteriore eventuale documentazione integrativa richiesta dal Servizio Interventi per il Terzo Settore, Cooperazione allo Sviluppo sentito il parere della Sezione dell'Osservatorio "Associazionismo di promozione sociale";
6. di notificare all'Associazione OSD Organizzazione a Sostegno della Dislessia Genova e Tigullio con sede a Santa Margherita Ligure (GE) codice fiscale 91042700103, ai sensi dell'articolo 2 comma 6 del regolamento regionale n.1/2005 e ss.mm.ii., copia conforme del presente provvedimento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
7. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO STRUTTURA GIUNTA ATTIVITÀ ESTRATTIVE
19.07.2011 **N. 1962**

Art. 7 l.r. n. 21/2011.- Rinnovo autorizzazione e contestuale variante programma coltivazione cava di calcare denominata "Arene Candide", in Comune di Finale Ligure (Savona), a favore della ditta Cava Arene Candide s.r.l..

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n° 21/2001, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva con contestuale variante al programma di coltivazione della cava di calcare denominata "ARENE CANDIDE", in Comune di Finale Ligure (Savona), a favore della Ditta Cava Arene Candide S.r.l. (Cod. Fisc. 05051430964), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Reggio Emilia (Reggio Emilia), Via Pier Carlo Cadoppi, 12, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.
- 2) - Di rilasciare altresì, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n° 21/2001, alla Ditta Cava Arene Candide S.r.l., l'autorizzazione sul vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. n° 4/1999 nonché l'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Leg.vo n° 42/2004, come da ultimo modificato con D.Leg.vo n° 63/2008.
- 3) - Di stralciare dal progetto che si approva la tavola 10 e relative parti ad essa collegate, riferite alla sistemazione del sito in quanto, data la complessità dell'ambito e la sua collocazione nel TRZ, è necessario che le sistemazioni siano sviluppate attraverso adeguato SUA – art. 25 delle N.d.A. del P.T.R.A.C. – da presentarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
- 4) - Di disporre che la Ditta in premessa, nell'esecuzione del progetto in argomento, è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, impartite in sede di Conferenza di Servizi del 13 luglio 2011:
 - a) l'attività estrattiva relativa alla movimentazione del materiale giacente sul piazzale dovrà essere condotta in conformità agli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
 - b) gli interventi dovranno essere condotti, per quanto attiene alle modalità degli stessi, in modo da prevenire l'insorgere di incendi boschivi e pericoli per la pubblica incolumità;
 - c) al margine della zona interessata da tutto il complesso estrattivo dovrà essere mantenuta in efficienza l'apposita recinzione, munita di cartelli ammonitori, atta a prevenire danni a persone, animali o cose;

- d) la presente variante dovrà considerarsi fase preliminare alla predisposizione di uno specifico progetto di sistemazione finale coerente e coordinato allo SUA (Strumento Urbanistico Attuativo) così come previsto dall'art. 61, commi 3 e 4 delle N.d.A. del P.T.C.P., peraltro già in fase di definizione, atto a garantire la sicurezza finale dell'area di cava in relazione alle relative funzioni insediabili;
- e) in caso di non attuazione dello SUA e al fine di evitare che l'area rimanga in uno stato di "abbandono" è fatto obbligo di predisporre una variante al programma dei lavori che, senza ulteriore asporto di materiale, preveda la messa in sicurezza del sito e la sua ricomposizione ambientale, nel rispetto delle seguenti ulteriori indicazioni:
- il piano di sistemazione ambientale finale dovrà essere corredato da apposito studio agronomico-naturalistico inerente le opere a verde;
 - tutte le essenze vegetali utilizzate per la riqualificazione ambientale dovranno appartenere a specie autoctone, con provenienza di origine certificata;
 - non dovranno essere effettuati interventi sulle pareti in roccia che comportino l'uso di esplosivi,
 - dovrà essere limitata la dispersione in aria di polveri mediante adozione di tutti gli opportuni accorgimenti.
- 5) - Di stabilire che l'autorizzazione, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n° 12/1979 e s.m., ha validità di anni 2 (due), dalla data del presente provvedimento.
- 6) - Di stabilire che l'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n° 4/1999, ha validità di anni 2 (due), dalla data del presente provvedimento.
- 7) - Di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica ha validità di anni 5 (cinque), dalla data del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 146 del citato D. Leg.vo n° 42/2004 e s.m.i..
- 8) - Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n° 12/1979 e s.m, stabilito in euro 309.874,14.= (trecentonovemilaottocentosettantaquattro/14), per le motivazioni di cui in premessa resta invariato e verrà restituito al termine dell'attività estrattiva, qualora l'esercente abbia adempiuto agli obblighi imposti.
- 9) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 10) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Gianni Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

25.07.2011**N. 1964**

Procedura di verifica screening ex l.r. 38/98. Adeguamento al D. Lgs. 209/2003 di un'attività di autodemolizione sita in Genova Voltri. Proponente: Autodemolizioni De Rosa (GE). No VIA con prescrizioni.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per quanto illustrato in premessa

1. che il progetto di adeguamento ai sensi del D. Lgs. 209/2003 dell'attività di autodemolizione della Ditta De Rosa, sita in Genova Voltri, Via Ovada n. 9, non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.10 della l.r. 38/1998, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) dovrà essere predisposto e attuato un piano di monitoraggio acustico post operam a cura del proponente le cui risultanze dovranno essere sottoposte alla Regione e al dipartimento ARPAL competente;
 - b) il quantitativo di terre e rocce da scavo da conferire in discarica non dovrà essere superiore al 25% del materiale previsto;
 - c) dovrà essere prevista la piantumazione di alberi o arbusti, appartenenti ad essenze autoctone, lungo il perimetro e al confine con la strada al fine di creare una barriera vegetale.
2. che:
 - e) deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98;
 - f) l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata al Settore V.I.A. successivamente alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

Il DIRIGENTE
Roberto Boni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

20.07.2011**N. 1971**

Restituzione deposito cauzionale per cessazione attività estrattiva cava di serpentino denominata "Cava dei Marmi", in Comune di Bonassola (La Spezia), della ditta Queirolo Roberto s.r.l..

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di prendere atto della cessazione dell'attività estrattiva nella cava di serpentino denominata "CAVA DEI MARMI" in Comune di Bonassola (La Spezia), della Ditta Queirolo Roberto S.r.l.
- 2) - Di procedere alla restituzione del deposito cauzionale di cui alla fidejussione assicurativa n° D 1 403853807 della SAI – Società Assicuratrice Industriale S.p.A., emessa in data 17 luglio 1998, per un importo di lire 60.000.000.= (sessantamila), pari ad euro 30.987,41.= (trentamilanovecentoottantasette/41), prestato a favore della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1979, n° 12 – a garanzia dell'esecuzione delle opere di sistemazione ambientale dei luoghi interessati dall'attività di cava in argomento – dalla Ditta Queirolo Roberto, in quanto ricadono i presupposti di cui al punto 4) della D.G.R. n° 1532/1998.
- 3) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 4) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Gianni Dellacasa

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO PRODUZIONI AGROALIMENTARI
26.07.2011 N. 1982**

Legge 20 febbraio 2006 n. 82 art. 9 - Determinazione del periodo vendemmiale e del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni per la campagna 2011/2012 per la Regione Liguria.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino", e in particolare i seguenti articoli e commi:

Articolo 9

- comma 1. *"Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono annualmente, con proprio provvedimento, il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite. Tale periodo non può comunque superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato"*;

- comma 3. *"Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi"*;

- comma 4. *"E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1"*;

articolo 14

- comma 1. *"La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 9,*

comma 1.”;

RITENUTO opportuno dare attuazione a quanto disposto dalla citata legge n. 82/2006;

VISTO il parere trasmesso con nota prot. IN/2011/18421 del 26/07/2011 del Settore Servizi alle Imprese Agricole sull'andamento della campagna viticola 2011;

DECRETA

1. di disporre per i motivi in premessa indicati quanto segue:

A. Periodo di fermentazioni e rifermentazioni.

Il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e rifermentazioni dei prodotti vinicoli nella Regione Liguria **per l'anno 2011** ha inizio **il 15 agosto** e termina **il 30 dicembre**. Al di fuori di detto periodo è vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione di vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

Le fermentazioni spontanee verificatesi fuori dal periodo sopra indicato devono essere immediatamente denunciate, a mezzo telegramma o fax al numero 011 5069312, all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari – Ufficio periferico di Torino – Strada Antica di Collegno 259, 10146 TORINO precisando il numero della vasca in cui ha luogo la fermentazione nonché la gradazione alcolica complessiva del prodotto alcolico in fermentazione. Altrettanto dicasi per le fermentazioni di mosti ottenuti dalla pigiatura di uve che vengano eventualmente raccolte prima dell'inizio del periodo vendemmiale specificato al successivo **punto C**.

B. Vini Frizzanti.

Per quanto concerne la preparazione dei vini frizzanti, la pratica della fermentazione e rifermentazione dopo **il 30 dicembre 2011** è autorizzata a condizione che vengano rispettate le disposizioni previste nel D.M. 29 luglio 2004 “Disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti”.

Sono altresì consentite con le modalità sopra indicate le rifermentazioni volte a ottenere vini da tavola e vini a denominazione di origine (se previsto dai relativi disciplinari) “leggermente frizzanti” (vivaci), a condizione che detti vini non presentino una sovrappressione superiore a 1 bar.

C. Periodo vendemmiale.

Il periodo vendemmiale per l'anno 2011 è fissato **dal 15 agosto al 31 ottobre**, pertanto, salvo le eccezioni di cui sotto a partire dalle ore ventiquattro del giorno **30 novembre 2011** è vietata la detenzione delle vinacce presso le cantine e gli stabilimenti enologici.

D. Vini tradizionali.

E' consentita, oltre il termine previsto del **30 dicembre 2011** la prosecuzione della fermentazione dei prodotti destinati a dare il vino a Denominazione di Origine “5 TERRE SCIACCHETRA”, a condizione che i produttori interessati comunichino **entro il 10 ottobre 2011** all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari – Ufficio di Torino e al Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari- sede di La Spezia – Via XXIV Maggio 3 19100 LA SPEZIA:

1. il quantitativo di uva destinata alla produzione del Vino a Denominazione di Origine “5 TERRE SCIACCHETRA”, con l'indicazione dell'ubicazione dei locali adibiti all'appassimento;
2. il quantitativo di prodotto in fermentazione detenuto alla data **del 31 luglio 2011** (quantitativo indicato nella dichiarazione di giacenza 2011/2012 da presentare ad AGEA);
3. la capacità e la precisa ubicazione dei contenitori nei quali si effettuerà l'invecchiamento del 5 TERRE SCIACCHETRA’.

Entro **il 15 gennaio 2012** i produttori del vino a Denominazione di Origine “5 TERRE SCIACCHETRA” interessati sono tenuti a comunicare all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari – Ufficio di Torino – Strada Antica di Collegno 259, 10146 TORINO e al Settore Ispettorato Agrario Regionale - sede di La Spezia – Via XXIV Maggio 3

19100 LA SPEZIA il quantitativo di prodotto in fermentazione in atto della campagna 2011/2012 detenuto alla data del **30 dicembre 2011**.

2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

3. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
22.07.2011 **N. 2013**

Autorizzazione variante programma coltivazione cava di calcare denominata "Isola", in Comune di Zuccarello (Savona), a favore della ditta ICOSE S.p.A..

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di rilasciare, ai sensi della l.r. n° 21/2001, l'autorizzazione per la variante al programma di coltivazione finalizzata alla regolarizzazione di alcune difformità realizzate all'interno della cava di calcare denominata "ISOLA" in Comune di Zuccarello (Savona), a favore della Ditta ICOSE S.p.A. (Cod. Fisc. 00189620099), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Paroldo (Cuneo), Regione Bovina, 2, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.
- 2) - Di dare atto che la struttura principale del capannone (zona A) risulta autorizzata antecedentemente all'entrata in vigore del P.T.R.A.C. e pertanto non si rende necessaria la sua regolarizzazione.
- 3) - Di esprimersi favorevolmente – sulla base del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria - rispetto all'accertamento di compatibilità ai sensi dell'art. 167 del citato D.Leg.vo n° 42/2004, così come modificato con D.Leg.vo 26 marzo 2008, n° 63.
- 4) - Di disporre che la Ditta in premessa, nell'esercizio dell'attività estrattiva, è tenuta al rispetto della seguente prescrizione, impartite in sede di Conferenza di Servizi del 13 luglio 2011, ad integrazione di quelle a suo tempo stabilite con i provvedimenti n° 1122/2005, n° 358/2007, n° 3478/2007, n° 1782/2008 e n° 3318/2008:
 - a) i manufatti oggetto della presente autorizzazione dovranno essere rimossi al termine dell'attività estrattiva.
- 5) - Di confermare la durata dell'autorizzazione regionale, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n° 12/1979 e s.m., al 30 settembre 2015, in coincidenza con quella stabilita con il suindicato provvedimento n° 1122/2005.

- 6) - Di confermare la durata dell'autorizzazione già rilasciata, relativa al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n° 4/1999, al 30 settembre 2015, in coincidenza con quella stabilita con il suindicato provvedimento n° 1122/2005.
- 7) - Di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Leg.vo n° 42/2004 e s.m.i., rilasciata con il suindicato provvedimento n° 1782/2008, ha efficacia fino al 18 giugno 2013; la Ditta esercente dovrà pertanto presentare - con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza - istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai fini paesaggistici, dinanzi all'Amministrazione competente in materia paesaggistica.
- 8) - Di dare atto altresì che il pronunciamento favorevole di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del ridetto D. Leg.vo n° 42/2004 e s.m. non avrà efficacia (e quindi allo stato improduttivo degli effetti penali di cui all'art. 181, comma 1, del medesimo D. Leg.vo n° 42/2004) fino a quando non si sarà provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167, da irrogarsi a cura del Comune di Zuccarello, a norma del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. n° 20/1991 e s.m.i. e dell'art. 1, lett. e) della l.r. n° 15/1980 e s.m.; il Comune dovrà assumere pertanto, in tempi brevi, apposito provvedimento di determinazione della sanzione pecuniaria menzionata, da notificare anche alla Regione, alla Provincia e alla Soprintendenza per debita conoscenza.
- 9) - Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n° 12/1979 e s.m, stabilito in euro 309.874,14.= (trecentonovemilaottocentosettantaquattro/14), per le motivazioni di cui in premessa resta invariato e verrà restituito al termine dell'attività estrattiva, qualora l'esercente abbia adempiuto agli obblighi imposti.
- 10) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 11) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE
Gianni Dellacasa

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 3 DIREZIONE PIANIFICAZIONE
GENERALE E DI BACINO – SETTORE PIANIFICAZIONE GENERALE
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

21.07.2011

N. 4308

Comune di Carasco. Approvazione della variante al Programma di Fabbricazione, di esclusivo interesse locale, per la modifica della destinazione di zona di un edificio ex scolastico e relative aree di pertinenza, ubicato nella frazione di Paggi, loc. Casali.

IL DIRIGENTE
DISPONE

1. **l'approvazione**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 - comma 1, lett. a) della L.R. 36/1997 e s.m.i., della Variante al P.di F. adottata dal Comune di Carasco con la D.C.C. n. 27 del 03.05.2011, di esclusivo interesse locale, per la modifica della destinazione di zona di un edificio ex scolastico e relative aree di pertinenza, ubicato nella frazione di Paggi, loc. Casali, con introduzione di una nuova Zona Agricola Produttiva Z.a.p.*, con le seguenti **prescrizioni**:
- a)** il comma "a" dell'art. 6-9 delle Norme di Attuazione del P.di F. venga integrato **nei termini indicati nell'Allegato Tecnico 1**, parte integrante del presente Provvedimento;
 - b)** l'intera zona "A - aree per l'istruzione" della frazione di Paggi, loc. Casali venga riclassificata come zona "Z.a.p. - Zona Agricola Produttiva", **come indicato negli Allegati Tecnici 2A e 2B**, parti integranti del presente Provvedimento;

2. che gli elaborati della Variante, come sopra approvati, debitamente vistati, siano depositati agli atti del Servizio Pianificazione Generale e costituiti da:

- Relazione di variante urbanistica
- Allegato Tecnico 1: integrativo e modificativo delle Norme di Attuazione del P.di F.
- Allegato Tecnico 2A: modificativo dello stralcio cartografico del P. di F. in variante (catastale)
- Allegato Tecnico 2B: modificativo dello stralcio cartografico del P. di F. in variante (CTR)

3. che il presente provvedimento sia reso noto mediante:

- pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'Amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
- deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Carasco, a norma dell'art. 10, 6° comma, della Legge Urbanistica n. 1150/1942;

Il presente provvedimento è condizionato all'osservanza delle prescrizioni ivi indicate e, a norma dell'art. 5 della Legge regionale 17.01.1980, n. 9, acquista efficacia solo a seguito dell'accettazione integrale, da parte della Civica Amministrazione, delle prescrizioni stesse da effettuarsi con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta comunicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Arch. Andrea Pasetti

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO E URBANISTICA
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

20.07.2011**H2/180**

Bacino del torrente Arroscia. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta Calmarini Giancarlo (C.F. CLM GCR 39A06 A993B). Pratica n. 186.

Omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al TU. 11.12.1933 if 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. ti. 18/1999, alla ditta Calmarini Giancarlo di derivare moduli 0.00045 (pari a L/s 0 045) di acqua dal bacino del torrente Arroscia nel territorio del Comune di Ranzo per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 15 09 2000 al 14.09.2040;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n° 28479 di repertorio del 1, sottoscritto dagli aventi causa;

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enrico Lauretti

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

13.07.2011**N. 4981**

Corso d'acqua Rio Monte - località Luccoli - Comune di Bergeggi. Concessione per la realizzazione di una passerella carrabile.

Concessionario: Sig.ra Tuninetti Mara Caterina.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DECRETA

di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Sig " TUNINETTI Mara Caterina all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare n. 12830 di repertorio in data 11/07/2011;

OMISSIS

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

13.07.2011**N. 4986**

Torrente Teiro. Località Bolzino. Comune di Varazze. Autorizzazione temporanea per realizzazione di attraversamento con condotta gas dn 40 acc. staffata lateralmente al ponte. Soggetto autorizzato: Società Italiana per il gas.

IL DIRIGENTE

AUTORIZZA

OMISSIS

ai sensi dell'art 93 e segenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fitti, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, 'autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società italiana per il-Gas p.A. all'esecuzione dei lavori di adeguamento idraulico di cui all'oggetto nonché all'occupazione delle aree demaniali per la durata di anni TRE a decorrere dalla data del. presente provvedimento secondo te modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E TUTELA RISORSE AMBIENTALI**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 08/11/2007 e successiva integrazione pervenuta in data 12/04/2011 il Sig, Luca FERRANDO in qualità di Amministratore Unico della S.I. S,r.l.. con sede in Vado Ligure, Via Piave 33, ha chiesto la concessione ai sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i.per derivare da un pozzo denominato SVQ018 nel Bacino del Torrente Segno in Località Valle di Vado - Comune di Vado Ligure - una quantità d'acqua di moduli medi 0,0013 (1/sec 0,13) e moduli massimi 0,01 (1/sec 1,00) ad uso industriale ed antincendio per 3 ore al giorno (dalle ore 9:00 alle ore 12;00).

Pratica n.71/07.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Arch Grazia Mingozi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

11.07.2011**N. 351**

PRATICA N*6078. Corso d'acqua: Fosso Canalone. Nulla Osta Idraulico 12184. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa a regolarizzazione e demolizione di attraversamento aereo a bassa tensione (400 V) e realizzazione di attraversamenti del Fosso Canalone con elettrodotti interrati a media tensione (15000 e 400 V) in località Ruffino nel Comune della Spezia. Ditta: ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta ENEL distribuzione S.p.A, Via della Pianta, 286 La Spezia, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione, ai fini idraulici e demaniali relativa alla regolarizzazione e demolizione di attraversamento aereo a bassa tensione (400 V) e realizzazione di attraversamenti del Fosso Ruffino nel Comune della Spezia.

OMISSIS

IL DIRIGENTE
Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

19.07.2011**N. 364**

PRATICA 5549. Corso d'acqua: Fosso della Costa. Nulla Osta Idraulico N. 11994. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla realizzazione e mantenimento di un attraversamento carrabile del Fosso della Costa al fine di accedere ai terreni di proprietà privata siti in località "Il Piaggio" censiti nel N.C.T. di Lerici al foglio 11 mappali 385 e 386.

Ditta: FERNANDEZ RAMOS Soledad •

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

- 1). di rilasciare alla ditta FERNANDEZ RAMOS Soledad, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, l'autorizzazione ai soli fini idraulici e demaniali relativa alla realizzazione e mantenimento di un attraversamento carrabile del Fosso della Costa al fine di accedere ai terreni di proprietà privata siti in località "Il Piaggio" censiti nel N.C.T. di Lerici al foglio 11 mappali 385 e 386, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

OMISSIS

IL DIRIGENTE
Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

14.07.2011**N. 357**

Nulla osta n.12188.

Corso d'acqua: torrente Mangia. Istanza della ditta: comune di Sesta Godano. Autorizzazione, in sanatoria, per interventi di movimentazione sedimenti all'interno dell'alveo del torrente Mangia eseguiti a seguito di ordinanza sindacale n.907 del 29.12.2009 (rif. int. 378-sp e 376-sp).

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

I di rilasciare al Comune di Sesta Godano, di seguito denominato semplicemente "Comune", l'autorizzazione, ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicaci i diritti dei terzi, per gli interventi di movimentazione di sedimenti all'interno dell'alveo del Torrente Mangia (interventi 378-SP e 376-SP),

OMISSIS

p. IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

14.07.2011**N. 358**

Nulla osta n^12189. Corso d'acqua: Torrente Gottero. Istanza della ditta; Comune di Sesta Godano.

Autorizzazione interventi di ripristino di briglia e di un tratto di -scogliera esistenti-danneggiate a "seguito degli eventi alluvionali del 24-25 dicembre2009 e di movimentazione di sedimenti fluviali lungo il torrente Gottero in prossimità' del ponte Boera (rif. int. 110-sp)

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

1. di autorizzare il COMUNE DI SESTA GODANO, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ai soli fini idraulici, all'esecuzione degli interventi di ripristino di briglia e di un tratto di scogliera esistenti e di movimentazione di sedimenti fluviali lungo il Torrente Gottero in prossimità del ponte Boera (rif int 110-SP)

OMISSIS

p. IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE DIFESA DSL SUOLO**

AVVISO

Pratica n. 1341/DER. La ditta Villaggio Turistico Camping Arenella S.n.c. ha presentato domanda in data 18/05/2010 per derivare moduli 0,02 (l./sec, 2) di acqua, ad uso irriguo ed igienico e assimilati (antincendio e lavaggio strada), dal pozzo ubicato al Fg, 11 mappale 171 del comune di Deiva Marina, località Arenella.

La Spezia, 12.07.2011

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

